

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX D.LGS 231/01

Adottato con delibera del CdA in data 18/03/2022

Adottato con delibera del CdA in data 09/02/2024

Adottato con delibera del CdA in data 31/01/2025

Adottato con delibera del CdA in data 29/08/2025

Versione 4

INDICE

SEZIONE PRIMA.....	4
PREMESSA.....	4
1. GLOSSARIO.....	4
2. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	5
2.1. <i>Introduzione.....</i>	5
2.2. <i>Le fattispecie di reato</i>	6
3. ADOZIONE DEL MODELLO 231 DA PARTE DELLA BANCA.....	7
3.1. <i>I modelli di organizzazione e gestione</i>	7
3.2. <i>Il progetto di adeguamento al D.Lgs 231/01</i>	8
3.3. <i>Il Risk Assessment condotto dalla Banca.....</i>	8
3.4. <i>Adozione ed Evoluzione del Modello.....</i>	8
3.5. <i>Funzione del Modello</i>	9
3.6. <i>Predisposizione e aggiornamento del Modello</i>	9
4. ORGANISMO DI VIGILANZA	10
4.1. <i>La composizione e le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza</i>	10
4.2. <i>Gli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di Vigilanza (ex art. 6 comma 2 punto d)</i>	11
4.3 <i>Segnalazioni in materia di Whistleblowing.</i>	11
5. SELEZIONE, FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	12
5.1. <i>Selezione del Personale</i>	12
5.2. <i>Scelta dei Consulenti esterni.....</i>	12
5.3. <i>Comunicazione del Modello</i>	12
5.4. <i>Formazione</i>	13
6. SISTEMA DISCIPLINARE.....	13
6.1. <i>Procedimento sanzionatorio.....</i>	13
6.2. <i>Misure nei confronti del Personale dipendente</i>	14
6.3. <i>Misure nei confronti di Amministratori e Sindaci della Banca</i>	16
6.4. <i>Misure nei confronti di Consulenti, Partner e Fornitori.....</i>	16
SEZIONE SECONDA.....	17
PARTE SPECIALE.....	17
PARTE SPECIALE A - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	20
PARTE SPECIALE B - I REATI INFORMATICI	31
PARTE SPECIALE C - REATI ASSOCIATIVI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA.....	38
PARTE SPECIALE D - FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.....	41
PARTE SPECIALE E - REATI SOCIETARI.....	46
PARTE SPECIALE F - REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	63
PARTE SPECIALE G - DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE.....	70
PARTE SPECIALE H - I REATI DI MARKET ABUSE E AGGIOTAGGIO.....	74
PARTE SPECIALE I - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE	81

PARTE SPECIALE L - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO.....	86
PARTE SPECIALE M - REATI FRODE E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	91
PARTE SPECIALE N – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	97
PARTE SPECIALE O – REATI AMBIENTALI.....	100
PARTE SPECIALE P - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE	102
PARTE SPECIALE Q - RAZZISMO E XENOFOBIA.....	105
PARTE SPECIALE R - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI.....	107
PARTE SPECIALE S - REATI TRIBUTARI	111

Sezione prima

PREMESSA

Il presente documento descrive il Modello di Organizzazione e di Gestione ex D. Lgs. n. 231/2001 adottato dalla BCC CALABRIA NORD volto a prevenire la realizzazione dei reati previsti dal Decreto.

1. GLOSSARIO

Nel presente documento si intendono per:

- **D. Lgs. 231:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e successive modifiche ed integrazioni;
- **D.Lgs. 231/2007 o Decreto Antiriciclaggio:** il decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione";
- **L. 146/06:** la Legge 146 del 16 marzo 2006 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001);
- **Modello 231:** il Modello di Organizzazione e Gestione ex art. 6, c. 1, lett. a), del D. Lgs. 231/2001
- **Attività e/o Area a Rischio:** attività svolte dalla Banca, nel cui ambito possono in linea di principio essere commessi i reati di cui al D.Lgs 231/2001 così come identificate nelle Parti Speciali;
- **Autorità di Vigilanza:** si intendono le Autorità di regolamentazione e controllo delle banche e degli altri "soggetti abilitati" ai sensi del Decreto Legislativo n. 58/1998, ossia Banca d'Italia e Consob;
- **Autorità:** si intendono le Autorità di Vigilanza e altre Autorità;
- **Banca:** BCC CALABRIA NORD
- **Soggetti Apicali:** le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Banca o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Banca (art. 5, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 231/2001). Tali soggetti sono stati identificati nei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, nonché nel Direttore Generale
- **Sottoposti:** le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti apicali (art. 5, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001)
- **Destinatari:** (i) persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Banca o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo della Banca medesima; (ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati;
- **Dipendenti o Personale dipendente:** tutti i dipendenti della Banca (compresi i dirigenti);
- **Disposizioni interne:** insieme dei Regolamenti e delle norme interne adottate dalla Banca;

- **Ente:** soggetto fornito di personalità giuridica, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica
- **Organismo di Vigilanza:** l'organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello avente i requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001 e di curarne l'aggiornamento.
- **CCNL:** i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative per (i) i quadri direttivi ed il personale appartenente alle aree professionali e (ii) i dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane, attualmente in vigore e applicati dalla Banca;
- **Regolamento disciplinare:** documento contenente le norme disciplinari applicate dalla Banca;
- **Codice o Codice Etico:** Codice Etico adottato dalla Banca;
- **Collaboratori:** coloro che agiscono in nome e/o per conto della Banca sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione;
- **Consulenti e Fornitori:** controparti contrattuali della Banca, quali ad es. fornitori, agenti, partner, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la Banca addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, finalizzata all'acquisizione di beni e/o servizi da parte della Banca;
- **Attività Sensibile:** attività o atto che si colloca nell'ambito delle Aree a Rischio così come identificate nella Parte Speciale;
- **Organi Sociali:** il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo e il Collegio Sindacale;
- **P.A.:** la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche le Autorità di Vigilanza e le Autorità fiscali, oltre che la Pubblica Amministrazione di Stati esteri (vedi Allegato);
- **Reati:** i reati di cui gli articoli 24, 24bis, 24 ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25quater.1, 25-quinquies, 25- sexies, 25-septies, 25-octies, 25-octies-1, 25 novies, 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies, 25 terdecies, 25 quaterdecies, 25 quinquiesdecies, 25 sexiesdecies, 25-septiesdecies, 25-duodevicies. Art. 26 del D.lgs. 231/01 ed eventuali integrazioni, nonché i reati transnazionali indicati nella legge 146 del 16 marzo 2006 e gli illeciti amministrativi art. 12 L. 9/2013.

2. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1. Introduzione

Il D. Lgs. 231, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, ha inteso conformare la normativa italiana in materia di responsabilità degli enti a quanto stabilito da alcune Convenzioni internazionali ratificate dal nostro Paese.

In particolare, con l'entrata in vigore del D. Lgs. 231 è stata introdotta anche in Italia una forma di responsabilità amministrativa degli enti, quali società, associazioni e consorzi, derivante dalla commissione, o dalla tentata commissione, di alcuni reati, espressamente richiamati dal D. Lgs. 231, da parte dei Soggetti apicali o dei Sottoposti, nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

La società non risponde, invece, se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2, D. Lgs. 231).

La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

2.2. Le fattispecie di reato

La Sezione III del D. Lgs. 231 richiama i reati per i quali è configurabile la responsabilità amministrativa degli enti specificando l'applicabilità delle sanzioni per gli stessi. Alla data di approvazione del presente documento le categorie di reati richiamate sono:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24);
2. he forniture (art. 24);
3. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
4. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
5. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione e abuso d'ufficio (art. 25);
6. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
7. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
8. Reati societari (art. 25-ter);
9. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater);
10. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
11. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
12. Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies);
13. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art.25-octies);
15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (25-octies.1);
16. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art.25-novies);
17. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.25-decies);
18. Reati ambientali (art.25-undecies);
19. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.25-duodecies);
20. Razzismo e xenofobia (art.25-terdecies);
21. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
22. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
23. Contrabbando (art. 25-sexiesdecies);
24. Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiedecies)
25. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies);

26. Delitti tentati (art. 26);

27. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reati (art. 12 Legge 9/2013);

28. Reati transnazionali (Legge 146/2006).

3. ADOZIONE DEL MODELLO 231 DA PARTE DELLA BANCA

3.1. I modelli di organizzazione e gestione

Il D. Lgs. 231 prevede forme di esonero della responsabilità amministrativa degli enti. In particolare, l'articolo 6 del D. Lgs. 231 stabilisce che, in caso di reato commesso da un Soggetto apicale, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto.

Pertanto, nel caso di reato commesso da Soggetti apicali, sussiste in capo all'ente una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e, quindi, la volontà dell'ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata se l'ente riesce a dimostrare la sussistenza delle succitate quattro condizioni di cui al comma 1 dell'art. 6 del D. Lgs. 231.

In tal caso, pur sussistendo la responsabilità personale in capo al Soggetto apicale, l'ente non è responsabile ai sensi del D. Lgs. 231.

Il D. Lgs. 231 attribuisce un valore esimente ai modelli di organizzazione e gestione nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire i reati di cui al citato decreto e, al contempo, vengano efficacemente attuati da parte del Consiglio di Amministrazione e dalla Direzione Generale.

Nello stesso modo, l'art. 7 del D. Lgs. 231 stabilisce la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati posti in essere da soggetti sottoposti, se la loro commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. In ogni caso, l'inosservanza di detti obblighi di direzione o di vigilanza è esclusa se l'ente dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Pertanto, nell'ipotesi prevista dal succitato art. 7 del D. Lgs. 231, l'adozione del modello di organizzazione e gestione da parte dell'ente costituisce una presunzione a suo favore, comportando, così, l'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa che dovrà, quindi, dimostrare la mancata adozione ed efficace attuazione del Modello.

Il modello deve rispondere ai seguenti requisiti:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal decreto
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati

- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3.2. Il progetto di adeguamento al D.Lgs 231/01

La BCC CALABRIA NORD ha aderito ad un progetto – coordinato da Cassa Centrale Banca – finalizzato all'adozione di un Modello 231.

Tale progetto è stato realizzato con l'obiettivo di:

- fornire alla Banca un quadro di riferimento aggiornato in funzione dell'evoluzione del contesto normativo di riferimento
- sviluppare e mettere a disposizione strumenti per la conduzione delle attività di risk assessment e dei format necessari all'implementazione del Modello 231
- individuare soluzioni condivise circa la possibile composizione e le modalità di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.

Nell'ambito del progetto, pertanto, sono stati analizzati sia i profili giuridici sia i profili organizzativi dei contenuti del D. Lgs. 231, sviluppando approfondimenti metodologici e supporti operativi (profili di funzionamento), per guidare la Banca nell'analisi della propria situazione aziendale e nella decisione delle azioni da intraprendere.

3.3. Il Risk Assessment condotto dalla Banca

La Banca conduce un'attività sistematica di ricognizione interna dei rischi, alimentando un Data Base delle attività sensibili (DB assessment 231) e curando la predisposizione di un apposito documento ("Relazione di Sintesi"), finalizzato a identificare le attività sensibili e sottoporle alle necessarie valutazioni.

Le prime attività di analisi sono state condotte, all'interno del progetto coordinato da Cassa Centrale Banca volto a determinare l'impatto dei "rischi 231" sul sistema delle Banche aderenti, attraverso:

- l'individuazione delle attività sensibili ed il loro approfondimento;
- la raccolta ed analisi dei documenti societari e organizzativi della Banca che, integrata da incontri di approfondimento sulle evidenze emerse in sede di analisi della documentazione aziendale e sulle modalità di svolgimento delle Attività Sensibili, ha consentito di valutare l'idoneità delle contromisure in essere.

Le attività a potenziale rischio sono state individuate a partire dall'analisi dei rischi predisposta da Cassa Centrale opportunamente declinata sull'operatività tipica di una banca. Per ciascuna attività si è provveduto a censire i seguenti elementi: normativa di riferimento, applicabilità del rischio, condotta che potrebbe determinare il reato, Unità Organizzative responsabili delle attività oggetto di analisi, probabilità di accadimento dell'attività sensibile, presenza ed efficacia dei presidi/ controlli individuati, aree di miglioramento.

A valle del completamento dell'analisi è stato completato il Data Base delle attività sensibili e una matrice per la classificazione delle Attività Sensibili in funzione del livello di rischio (da "bassa" ad "alta") e del livello di efficacia dei controlli e delle contromisure (da "inefficaci" a "efficaci").

3.4. Adozione ed Evoluzione del Modello

Come evidenziato dalle stesse Linee Guida dell'ABI è evidente che il complesso delle norme, dei regolamenti e dei controlli interni alla Banca, nonché la sottoposizione

all'esercizio costante della vigilanza da parte delle Authority preposte, costituiscono anche un prezioso strumento a presidio della prevenzione di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dalla normativa specifica che dispone la responsabilità amministrativa degli enti.

Nonostante il complesso degli strumenti normativi, organizzativi e di controllo interno della Banca risulti di per sé idoneo anche a prevenire i reati contemplati dal Decreto, la Banca ha ritenuto opportuno adottare uno specifico Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto, nella convinzione che ciò costituisca, oltre che un **valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Banca, affinché tengano comportamenti corretti e lineari**, anche un **più efficace mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa di riferimento**.

In relazione all'evoluzione normativa, ed in particolare all'estensione da parte del legislatore del perimetro dei Reati presupposto per la Responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01, ma anche in relazione a modifiche che interessano la struttura organizzativa, la Banca provvede ad un sistematico aggiornamento del Risk Assessment e più in generale del Modello 231.

3.5. Funzione del Modello

Scopo del Modello è la formalizzazione e l'implementazione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo volte a ridurre il rischio che vengano commessi Reati da parte di soggetti legati a vario titolo alla Banca.

In particolare, attraverso l'adozione ed il costante aggiornamento del Modello, la Banca si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- contribuire alla diffusione al suo interno, della conoscenza dei Reati previsti dal Decreto e delle attività che possono portare alla realizzazione degli stessi;
- diffondere al suo interno conoscenza delle attività nel cui ambito si celano rischi di commissione dei Reati e delle regole interne adottate dalla Banca che disciplinano le stesse attività;
- diffondere piena consapevolezza che comportamenti contrari alla legge e alle disposizioni interne sono condannati dalla Banca in quanto, nell'espletamento della propria missione aziendale, essa intende attenersi ai principi di legalità, correttezza, diligenza e trasparenza;
- assicurare una organizzazione e un sistema dei controlli adeguati alle attività svolte dalla Banca e garantire la correttezza dei comportamenti dei soggetti apicali, dei dipendenti, dei collaboratori e dei promotori.

3.6. Predisposizione e aggiornamento del Modello

Struttura

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale", in cui si riassumono i principali contenuti del Decreto, e da una "Parte Speciale", in cui vengono individuate le diverse attività della Banca che presentano un potenziale rischio di commissione delle differenti tipologie di reato contemplate nel Decreto, le strutture e/o funzioni della Banca dove è ragionevolmente ipotizzabile che gli stessi Reati possono essere realizzati, e le procedure e/o regole interne finalizzate a prevenire il compimento di tali Reati.

Costituiscono inoltre parte integrante del Modello, pur non essendovi allegati, i richiamati:

- Codice Etico, adottato dalla Banca; esso riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di "deontologia aziendale" che la Banca riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza dei propri esponenti e di tutti i

suoi Dipendenti, nonché di coloro che, anche dall'esterno, cooperano al perseguimento dei fini aziendali;

- Regolamento Disciplinare della Banca e annesse Norme generali di comportamento e Norme per l'utilizzo degli strumenti informatici;
- Regolamento interno in materia di segnalazioni delle violazioni;
- Disposizioni interne, nella versione vigente, adottate al fine di coniugare l'efficacia operativa dei processi con la piena conformità degli stessi alla normativa, ai principi del Codice Etico e del presente Modello.

Attività propedeutiche

Per poter definire il Modello (e i relativi aggiornamenti), la Banca ha svolto (e intende svolgere in via continuativa) una serie di attività, e precisamente:

- identificazione e valutazione delle attività a rischio di compimento dei Reati;
- censimento degli ambiti aziendali in cui si svolgono attività a rischio rispetto alle diverse tipologie di reato considerate;
- analisi dei presidi organizzativi (assetto organizzativo, codici, processi e procedure, poteri conferiti, regole di condotta, sistemi di controllo) in essere in Banca atti a ridurre la possibilità di commissione dei Reati.

A tal fine, sono recepiti all'interno della Parte Speciale del presente Modello i risultati del Risk Assessment condotto dalla Banca, integrati dai risultati delle nuove analisi svolte sulle fattispecie di reato via via ricomprese nell'ambito del Decreto.

Adozione e aggiornamento del Modello

Essendo il presente Modello un atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a, del Decreto), la sua adozione, così come le successive modifiche ed integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Banca, su proposta dell'Organismo di Vigilanza che ne ha ricevuto mandato e che ne renderà immediatamente informate le varie funzioni aziendali interessate.

Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione

È attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito di esercitare i controlli sull'attuazione del Modello e, in esito al suo costante monitoraggio, di proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti dello stesso al fine di garantirne l'effettività e l'efficacia.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. La composizione e le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

In attuazione delle disposizioni previste dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato di costituire un Organismo di Vigilanza con la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 e di individuarne gli eventuali interventi correttivi e proporli al Consiglio di Amministrazione per l'aggiornamento.

A garanzia delle caratteristiche di indipendenza ed autonomia, le funzioni di Organismo di Vigilanza, in linea con le indicazioni di Banca d'Italia, sono attribuite al Collegio Sindacale.

In ogni caso le regole organizzative e i meccanismi di funzionamento che l'Organismo di Vigilanza si è dato sono disciplinate nell'apposito Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- promuovere, coordinandosi con le funzioni aziendali competenti e con Cassa Centrale Banca, idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della

comprensione dei principi del Modello 231, definendo specifici programmi di informazione/formazione e comunicazione interna;

- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione circa lo stato di attuazione del Modello 231;
- definire e comunicare, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, alle strutture della Banca i flussi informativi che debbono essergli inviati con indicazione dell'unità organizzativa responsabile dell'invio, della periodicità e delle modalità di comunicazione. (Per i dettagli si rimanda allo specifico Regolamento Flussi Informativi ODV 231)
- valutare le eventuali segnalazioni pervenute nelle forme di tempo in tempo disciplinate;
- accertare e segnalare al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni del Modello 231 che possano comportare l'insorgere di responsabilità;
- proporre al Consiglio di Amministrazione l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 44 del CCNL nei confronti dei dipendenti a seguito di violazioni del Modello 231.

4.2. Gli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di Vigilanza (ex art. 6 comma 2 punto d)

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 e di provvedere al relativo aggiornamento.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza:

- accede a tutti i documenti ed informazioni aziendali rilevanti per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite;
- si avvale, previa richiesta al Consiglio di Amministrazione, di soggetti terzi di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello 231;
- richiede ai dipendenti della Banca di fornire tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie necessarie per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso;
- riceve periodicamente i flussi informativi relativi ai modelli di organizzazione e controllo precedentemente definiti e comunicati alla struttura della Banca nonché le comunicazioni inoltrate alla Banca dai dirigenti e/o dai dipendenti di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto, i rapporti predisposti nell'ambito delle attività di controllo da funzioni interne e/o da soggetti esterni nonché i verbali delle Autorità di Vigilanza, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto 231, le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello 231, evidenziando i procedimenti disciplinari attivati e le eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti).

Al fine di consentire la segnalazione da parte dei Destinatari del presente Modello 231 di eventuali notizie relative alla commissione o al tentativo di commissione dei reati oltre che di violazione delle regole previste dal Modello 231 stesso sono garantiti idonei canali di comunicazione secondo quanto specificato dalla normativa interna in materia di whistleblowing.

4.3 Segnalazioni in materia di Whistleblowing.

La normativa interna di Gruppo in materia di whistleblowing, a cui espressamente si rinvia, riconosce, ai soggetti legittimati, la facoltà di poter segnalare le violazioni delle normative interne ed esterne nelle materie ivi elencate. In tale ambito rientrano anche le

segnalazioni relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del presente Modello. Nello specifico, la Banca ha previsto un canale di segnalazione che garantisce con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del Segnalante per il tramite di una piattaforma informatica, disponibile in apposita sezione del sito aziendale, che consente la segnalazione in forma scritta oppure in forma orale.

Il menzionato rinvio alla normativa interna di Gruppo in materia di whistleblowing deve intendersi riferito anche alle misure di tutela (compreso il divieto di ritorsioni) riconosciute ai segnalanti nonché a tutti i soggetti indicati dalla normativa interna in materia di Whistleblowing.

5. SELEZIONE, FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

La selezione, l'adeguata formazione e la costante informazione dei Dipendenti, e Collaboratori in ordine ai principi ed alle prescrizioni contenute nel Modello rappresentano fattori di grande importanza per la corretta ed efficace attuazione del sistema di prevenzione aziendale.

Tutti i Destinatari devono avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello e delle modalità attraverso cui la Banca ha inteso perseguirli, approntando un sistema di procedure e controlli.

5.1. Selezione del Personale

La selezione dei Dipendenti e Collaboratori deve essere improntata a principi di correttezza e trasparenza, nonché a criteri tali da garantire la scelta di soggetti che presentino requisiti di professionalità, competenza, integrità ed affidabilità.

La Banca si impegna a sviluppare le capacità e le competenze del Personale, in modo che la correttezza, la professionalità e l'impegno ad essi richiesto siano intesi come valori determinanti per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa.

5.2. Scelta dei Consulenti esterni

La scelta e la gestione dei Consulenti devono rispondere esclusivamente a criteri di ragionevolezza, professionalità, integrità, correttezza e trasparenza.

In particolare:

- negli accordi o nei contratti che vengono stipulati con Consulenti devono essere inserite opportune clausole che consentano all'azienda di risolvere il rapporto qualora emergano comportamenti da parte degli stessi non in linea con le norme del Modello adottato dalla Banca;
- le strutture aziendali che si avvalgono del Consulente, o che sono designate responsabili del processo nel quale ricade l'attività dello stesso, devono conoscerne e valutarne il comportamento, informando l'Organismo di Vigilanza qualora emergano comportamenti contrari al rispetto dei principi contenuti nel presente Modello.

5.3. Comunicazione del Modello

La Banca, conformemente a quanto previsto dal Decreto, definisce un piano di comunicazione finalizzato a diffondere ed illustrare il Modello a tutti i Destinatari.

In particolare, per ciò che concerne la comunicazione si prevede l'invio a tutto il Personale, anche in occasione dei relativi aggiornamenti, del Modello mediante consegna di copia cartacea o recapito con mezzo informatico.

Il Modello ed i relativi aggiornamenti, inoltre, sono pubblicati nella cartella della normativa interna.

5.4. Formazione

L'attività di formazione è finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle relative disposizioni interne e, può essere differenziata nei contenuti e nelle modalità di attuazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui questi operano, dello svolgimento da parte degli stessi di funzioni di rappresentanza della Banca e dell'attribuzione di eventuali poteri.

Tutti i programmi di formazione hanno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del Decreto, degli elementi costitutivi il Modello organizzativo, delle singole fattispecie di reato previste dal Decreto e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei sopracitati Reati.

In aggiunta a questa matrice comune, ogni programma di formazione può essere modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del Decreto in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti Destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti da parte di Dipendenti e Collaboratori è obbligatoria e il controllo circa l'effettiva frequenza è demandato all'Organismo di Vigilanza in collaborazione con la Referente Formazione.

All'Organismo di Vigilanza è demandato altresì il controllo circa la qualità dei contenuti dei programmi di formazione così come sopra descritti.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

Elemento qualificante del Modello e – insieme – condizione imprescindibile per la sua concreta operatività, applicazione e rispetto da parte di tutti coloro che operino per conto della Banca è la previsione di un adeguato sistema che risulti idoneo a sanzionare qualsiasi violazione delle disposizioni e delle procedure organizzative in esso contenute.

Al riguardo l'art. 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

L'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale/amministrativo: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di combattere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, facendo maturare nel personale aziendale ed in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Banca la consapevolezza in ordine alla ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione o tentativo di violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o incarichi assegnati.

La violazione dei principi fissati nel Codice Etico e nelle procedure previste dai protocolli interni di cui al Modello, compromette il rapporto fiduciario tra la Banca ed i propri Amministratori, Sindaci, Dipendenti, Consulenti, Collaboratori a vario titolo, clienti, Fornitori, Partners commerciali e finanziari.

Tali violazioni saranno dunque perseguite dalla Banca, con tempestività ed immediatezza, attraverso i provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento disciplinare della Banca, in modo adeguato e proporzionale.

6.1. Procedimento sanzionatorio

Spetta ai soggetti previsti dal Regolamento disciplinare della Banca, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, il compito di verificare ed accertare eventuali violazioni dei doveri o delle regole previsti nel presente Modello.

L'accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dalla violazione del Modello e l'attribuzione della conseguente sanzione devono essere comunque condotti nel rispetto della vigente normativa, del Regolamento disciplinare, della privacy, della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

L'Organismo di Vigilanza espone i risultati delle indagini svolte al Direttore Generale il quale deciderà se riferire al Consiglio di Amministrazione o, ricorrendone i requisiti, al Comitato Esecutivo e al Collegio Sindacale.

Per quanto riguarda il Personale dipendente, le procedure di contestazione delle infrazioni al presente Modello e di irrogazione delle sanzioni conseguenti avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e di quanto stabilito da accordi e contratti di lavoro, ove applicabili.

6.2. Misure nei confronti del Personale dipendente

Le procedure di lavoro e le disposizioni aziendali che tutto il Personale è tenuto ad osservare sono disciplinate dalla Banca e disponibili sulla intranet aziendale e/o sul database informativo della Banca, ai quale si accede dalle postazioni di lavoro in dotazione a ciascun Dipendente.

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte dal Modello e dal Codice Etico costituiscono illeciti disciplinari.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei Dipendenti – nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL applicato dalla Banca, ossia:

- richiamo verbale;
- rimprovero scritto;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
- licenziamento per giustificato motivo;
- licenziamento per giusta causa.

In particolare:

- ogni deliberata o comunque dolosa commissione dei Reati di cui al Decreto, ovvero violazione dei doveri fondamentali propri della funzione o qualifica comporterà la risoluzione del rapporto di lavoro a prescindere dal danno economico causato alla Banca;
- anche ogni colposa o imprudente o negligente o omissiva condotta in violazione del Modello potrà comportare la medesima sanzione in relazione alla gravità del fatto o alle conseguenze pregiudizievoli, non necessariamente solo economiche, o alla eventuale recidiva o in relazione all'importanza delle procedure violate;
- nei casi di violazione di minore gravità, prive di ricadute pregiudizievoli, potranno essere comunque adottati provvedimenti disciplinari (richiamo verbale; rimprovero scritto; sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni), graduati secondo l'importanza e la serietà dell'accaduto.

Restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le previsioni di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, tra cui:

- l'obbligo – in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare – della previa contestazione dell'addebito al Dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;

- l'obbligo – salvo che per il richiamo verbale – che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi 5 giorni – elevati a 10 dal Regolamento disciplinare interno della Banca - dalla contestazione dell'addebito (nel corso dei quali il Dipendente potrà presentare le sue giustificazioni);
- l'obbligo di motivare al Dipendente e comunicare per iscritto la comminazione del provvedimento.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Banca può ragionevolmente ritenersi esposta – ai sensi e per gli effetti del Decreto – a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare è soggetto a verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza, rimanendo la Banca responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari, sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, il procedimento disciplinare e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alle funzioni preposte all'interno della Banca (vd. Regolamento Disciplinare).

Valgono altresì le norme pattizie di cui ai CCNL applicati dalla Banca.

Aree Professionali e Quadri Direttivi

In caso di violazione accertata del Codice Etico o delle procedure previste dai protocolli interni di cui al Modello ad opera di uno o più Dipendenti appartenenti alle aree professionali e quadri direttivi della Banca, l'Organismo di Vigilanza segnala la violazione circostanziandola al Direttore Generale, il quale potrà avviare procedimento disciplinare secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e dall'art. 44 del vigente CCNL del 21 dicembre 2007.

Decorsi i termini a difesa del collaboratore, l'eventuale provvedimento sarà comminato in maniera tempestiva ed ispirandosi ai criteri di:

- gradualità della sanzione in relazione al grado di pericolosità del comportamento messo in atto;
- proporzionalità fra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

La recidiva costituisce aggravante nel valutare la sanzione.

Qualora la gravità della violazione accertata sia tale da mettere in dubbio la prosecuzione stessa del rapporto di lavoro ex art. 2119 cod.civ. - giusta causa - o ex art. 2118 - giustificato motivo soggettivo - il Direttore Generale ne dovrà dare tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione o, ricorrendone i presupposti, al Comitato Esecutivo, per l'assunzione delle opportune misure.

Dirigenti

In caso di violazione accertata del Codice Etico o delle procedure previste dai protocolli interni di cui al Modello ad opera di uno o più dirigenti della Banca, l'Organismo di Vigilanza segnala la violazione, circostanziandola, al Direttore Generale, il quale contesterà per iscritto l'addebito chiedendo gli opportuni chiarimenti al/ai dirigenti e assegnando allo/agli stesso/i un termine a difesa di dieci giorni.

Qualora la gravità della violazione accertata sia tale da mettere in dubbio la prosecuzione stessa del rapporto di lavoro ex art. 2119 cod.civ. – per giusta causa - o ex art. 2118 - giustificato motivo soggettivo - il Direttore Generale ne dovrà dare tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione o, ricorrendone i presupposti, al Comitato Esecutivo, per l'assunzione delle opportune misure.

Dirigenti in posizione apicale

L'Organismo di Vigilanza dovrà informare il Collegio Sindacale e tutti gli Amministratori della notizia di una avvenuta violazione del Modello e del Codice Etico commessa da parte del Direttore Generale e/o del Vice-Direttore Generale. Il Consiglio, procedendo anche ad autonomi accertamenti e sentito il Collegio Sindacale, procederà con gli opportuni provvedimenti.

6.3. Misure nei confronti di Amministratori e Sindaci della Banca

Amministratori

L'Organismo di Vigilanza dovrà informare il Collegio Sindacale e tutti gli altri Amministratori della notizia di una avvenuta violazione del Modello e del Codice Etico commessa da parte di uno o più Amministratori. Il Consiglio, procedendo anche ad autonomi accertamenti e sentito il Collegio Sindacale, procederà agli opportuni provvedimenti.

Sindaci

L'Organismo di Vigilanza dovrà informare tutti gli altri Sindaci e il Consiglio di Amministrazione della notizia di una avvenuta violazione del Modello e del Codice Etico commessa da parte di uno o più sindaci. Il Collegio Sindacale, procedendo anche ad autonomi accertamenti e sentito il Consiglio di Amministrazione, procederà agli opportuni provvedimenti.

6.4. Misure nei confronti di Consulenti, Partner e Fornitori

Ogni comportamento posto in essere da Consulenti, Partner, Fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e dal Codice Etico e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, la risoluzione del rapporto o ogni altra sanzione contrattuale appositamente prevista, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dal comportamento derivino danni alla Banca.

Sezione seconda

PARTE SPECIALE

Struttura ed obiettivi

La "Parte Speciale" del Modello fornisce una breve descrizione dei Reati contemplati nei diversi articoli del Decreto. In particolare, sono state create 15 specifici protocolli corrispondenti alle categorie di reato contenenti specifici articoli di reato:

- [PARTE SPECIALE A – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:](#)
 - Art. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;
 - Art. 25 – Peculato, concussione, corruzione e induzione a dare o promettere utilità, abuso d'ufficio
- [PARTE SPECIALE B – REATI INFORMATICI:](#)
 - Art. 24-bis – Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- [PARTE SPECIALE C – DELITTI CRIMINALITA' ORGANIZZATA:](#)
 - Art. 24-ter – Delitti di criminalità organizzata
- [PARTE SPECIALE D – FALSITA' IN MONETE](#)
 - Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
- [PARTE SPECIALE E – REATI SOCIETARI:](#)
 - Art. 25-ter - Reati societari
- [PARTE SPECIALE F – REATI CON FINALITA' TERRORISTICHE O DI EVERSIONE](#)
 - Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- [PARTE SPECIALE G – DELITTI CONTRO LA PERSONA:](#)
 - Art. 25-quinques - Delitti contro la personalità individuale
- [PARTE SPECIALE H – ABUSO DI MERCATO:](#)
 - Art. 25-sexies – Reati di abuso di mercato e altre fattispecie in materia di abusi di mercato;
 - Art. 25-ter - Reati societari (Aggiotaggio)
- [PARTE SPECIALE I – SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:](#)
 - Art. 25-septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- [PARTE SPECIALE L – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E AUTORIZICICLAGGIO:](#)
 - Art. 25-octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
- [PARTE SPECIALE M – FALSITA' IN STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAL CONTANTI:](#)
 - Art. 25-octies-1 – Strumenti di pagamento diversi dal contante
- [PARTE SPECIALE N – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI:](#)
 - Art. 25-decies – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

➤ PARTE SPECIALE O – REATI AMBIENTALI:

- o Art. 25-undecies – Reati ambientali

➤ PARTE SPECIALE P – IMPIEGO CITTADINI IRREGOLARI:

- o Art. 25-duodecies – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

➤ PARTE SPECIALE Q – RAZZISMO E XNEFOBIA:

- o Art. 25-terdecies – Razzismo e xenofobia

➤ PARTE SPECIALE R – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE

- o Art. 25-quaterdecies – Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

➤ PARTE SPECIALE S – REATI TRIBUTARI:

- o Art. 25-quinquiesdecies – Reati tributari

Per ogni tipologia di reato sono state identificate le Attività a Rischio e le Funzioni nell'ambito delle quali tali Reati potrebbero essere commessi, nonché i presidi organizzativi finalizzati alla prevenzione di ciascuna tipologia di reato.

I **presidi organizzativi** sono costituiti da:

- “REGOLAMENTAZIONE”, ossia l'insieme delle disposizioni interne volte a disciplinare i processi di lavoro;
- “PROCEDURE”, ossia l'insieme delle procedure adottate dalla Banca per la gestione ed il controllo dei processi di lavoro;
- “SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI”, articolato in:
 - ✓ controlli di linea
 - ✓ controlli di secondo livello (Compliance, Antiriciclaggio, Risk Management)
 - ✓ controlli di terzo livello esternalizzati (Internal Audit)
- “CONTROLLI ESTERNI”

La REGOLAMENTAZIONE e le PROCEDURE sono portate a conoscenza dei Destinatari tramite gli ordinari mezzi di comunicazione aziendali (circolari interne, Ordini di Servizio) nonché tramite pubblicazione sul database informativo della Banca.

Qui di seguito vengono riportati i principi generali di comportamento ai quali i Destinatari devono attenersi nello svolgimento della propria attività per conto della Banca al fine di prevenire i suddetti Reati.

Principi generali di comportamento

E' fatto espresso divieto ai Soggetti Apicali, Dipendenti, Collaboratori della Banca, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato contemplate nel Decreto, nonché atti idonei diretti in modo non equivoco a realizzarle;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo;
- violare principi e disposizioni previste nel presente Modello, nel Codice Etico, nel Regolamento disciplinare e nelle Disposizioni interne.

Principali controlli applicabili a tutte le attività sensibili identificate

Nella realizzazione delle attività che hanno condotto alla formulazione del presente Modello, la Banca, dopo avere effettuato un attento esame dei reati considerati dal Decreto, ha proceduto ad individuare i principali controlli destinati a presidiare il rischio di commissione dei reati medesimi.

Tali regole, peraltro, si affiancano ai principi etici (di carattere, ovviamente, più generale) cui devono conformarsi l'attività ed il comportamento di tutto il personale, nonché di tutti coloro che collaborano a qualsivoglia titolo con la Banca stessa: principi che sono contenuti nel "Codice Etico" diffuso presso i dipendenti, che costituisce parte integrante del presente Modello.

Gli standard di controllo così individuati vengono a costituire il complesso di regole che costituisce il contenuto del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Banca.

Tali regole, nella loro generalità, risultano già da tempo adottate dalla Banca, essendo presenti nella regolamentazione interna, e sono oggetto, laddove necessario, di interventi d'implementazione.

Per il corretto svolgimento delle attività valgono le istruzioni generali o particolari impartite nel tempo mediante testi unici, circolari, disposizioni operative e comunicazioni di servizio non in contrasto con le disposizioni di vigilanza.

La Direzione della Banca, i responsabili di Area e delle unità organizzative e di funzione hanno l'obbligo di segnalare agli organi preposti ad attività di controllo eventuali anomalie e situazioni che possono determinare rischi rilevanti per l'intermediario.

Controlli preventivi di tutte le tipologie di reati ai sensi del Decreto

Con riguardo ai diversi reati previsti dal Decreto, la Banca si è dotata di regole preventive (standard di controllo) così riassumibili:

Normativa aziendale: la Banca si è da tempo dotata di un sistema di disposizioni aziendali (regolamenti, comunicazioni e ordini di servizio) idoneo a fornire, i principi di riferimento, sia generali sia specifici, per la regolamentazione delle attività svolte. Tale sistema viene regolarmente aggiornato in seguito alle eventuali evoluzioni normative.

Regole per l'esercizio dei poteri di firma e dei poteri autorizzativi: l'esercizio dei poteri di firma e dei poteri autorizzativi è rigidamente regolamentato da disposizioni che, in modo specifico e dettagliato, individuano i soggetti ai quali, con riguardo ai diversi atti e alle diverse operatività, sono riconosciuti tali poteri nonché le modalità e le limitazioni con le quali essi devono essere esercitati (limiti d'importo riferiti all'operazione, diversi a seconda del grado ricoperto, e/o modalità di abbinamento di firme di diversi soggetti).

Segregazione dei compiti: lo svolgimento compiti all'interno della Banca è improntato ai principi di una rigorosa separazione tra l'attività di chi esegue, l'attività di chi autorizza e quella di chi controlla.

Tracciabilità dei processi: l'operatività svolta all'interno della Banca regolata da meccanismi che consentono l'individuazione delle attività svolte, degli autori, delle fonti e degli elementi informativi relativi alle comunicazioni inerenti le specifiche di cui ai reati previsti dal Decreto.

Attività di monitoraggio: le attività svolte potenzialmente esposte ai rischi di commissione dei reati previsti dal Decreto sono oggetto di monitoraggio da parte dell'OdV attraverso l'invio di flussi periodici da parte delle funzioni coinvolte da attività sensibili ai reati e da parte delle funzioni di controllo.

PARTE SPECIALE A - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A.1 - Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati contro la pubblica amministrazione

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei reati in essa considerati. Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali e i Collaboratori esterni della Banca sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- Fornire all'organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica;
- Fornire indicazioni riferite a ciascuna delle suddette categorie di reati, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati di cui al Decreto.

Il Consiglio di Amministrazione nel definire tale documento, a ulteriore conferma della volontà aziendale di operare secondo principi "etici" così come già contemplati nella propria regolamentazione interna, intende sensibilizzare tutto il personale a mantenere comportamenti corretti e idonei a prevenire la commissione di reati. A tale scopo vengono disciplinati nel presente documento i principi e le regole di comportamento da porre alla base dell'operatività aziendale. Tali principi e regole richiamano, focalizzandoli ai fini della prevenzione dei reati connessi al Decreto ed eventualmente integrandoli, quelli previsti nel Codice Etico e nelle procedure aziendali interne attualmente in vigore, quali individuati nella Parte Generale del Modello.

In via generale, a tutto il personale dell'azienda:

- È fatto obbligo di rispettare le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della Società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola
- È fatto divieto di:
 - o Porre in essere, dare causa o concorrere alla realizzazione di comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, qualsiasi fattispecie di reato disciplinata nella legislazione tempo per tempo vigente e, in particolare, i reati di cui al Decreto;
 - o Violare in tutto o in parte le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola.

La violazione delle norme aziendali e, in particolare, di quelle richiamate nel presente documento, comporta l'applicazione del sistema disciplinare illustrato nella Parte Generale.

I medesimi obblighi e divieti si applicano, per le attività e i comportamenti loro rispettivamente attribuiti o comunque ai quali sono tenuti nell'esercizio dell'ufficio o dell'incarico, ai componenti degli Organi Sociali della società, ai Collaboratori esterni e ai Partner.

A.2 - Le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231/01

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex Art. 5 del D.lgs. 231/01 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.lgs. 231/01, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'Art. 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o

di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) e dall'Art.25 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio) del D.lgs. 231/01.

I reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dall'articolo 24 del d. lgs. 231/2001

Malversazione di erogazioni pubbliche (Art. 316-bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (Art. 316-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per se' o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Turbata libertà degli incanti (Art. 353 c.p.)

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire mille a diecimila.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire cinquemila a ventimila.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art. 353-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Truffa (Art. 640 c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis c.p.)

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

I reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dall'articolo 25 del d. lgs. 231/2001

Peculato (Art. 314 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (Art. 314 bis c.p.)

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Concussione (Art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Circostanze aggravanti (Art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 314 bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.)

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni

esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

A.4 - Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D.lgs. 231/01 con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione

Le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione per la Banca sono:

- Partecipazione ai bandi di gara per il servizio di Tesoreria Enti Pubblici
- gestione degli adempimenti fiscali propri in qualità di intermediario finanziario e sostituto d'imposta (es. bolli su rapporti, operare ritenuta d'acconto su fatture passive) (Amministrazione/contabilità);
- Acquisizione di servizi da un professionista che funge da "veicolo" per la corruzione di un esponente della P.A. (Amministrazione/Risorse Umane) o per la corruzione di un organo giudicante al fine di agevolare l'esito della sentenza in cui la Banca dovesse essere coinvolta (Legale; Direttore Generale);
- Assunzione di nuovo personale ricollegabile a esponenti della P.A. (Amministrazione/Risorse Umane);
- Al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, rappresentazione di circostanze non veritiere ovvero omissione di informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del Gruppo obbligatorie per legge (Amministrazione/contabilità);
- Falsificazione o omissione di scritture contabili tali da determinare una falsificazione del bilancio d'esercizio, attraverso l'omessa esposizione di fatti materiali rilevanti o non corretta gestione della tenuta della contabilità nell'ambito del ciclo attivo e passivo (Amministrazione/contabilità);
- attraverso l'omessa esposizione di fatti materiali rilevanti o non corretta gestione della tenuta della contabilità nell'ambito del ciclo attivo e passivo (Amministrazione/contabilità);
- Alterazione o contraffazione della documentazione e dei dati (comunicati alla Monte Titoli in occasione degli adempimenti previsti da norma di legge o regolamenti; relativi agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché dalla normativa previdenziale; trasmessi al Garante della Privacy al fine di indurre in errore circa il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di privacy; comunicati alle Autorità Fiscali/

Amministrative in occasione degli adempimenti previsti da norma di legge o in occasione di ispezioni o verifiche; Segnalazioni all'UIF; segnalazioni statistiche contante; ecc...) (Amministrazione/contabilità);

- i adempimenti previsti da norma di legge o in occasione di ispezioni o verifiche; Segnalazioni all'UIF; segnalazioni statistiche contante; ecc...) (Amministrazione/contabilità);
- Acquisizione di servizi da un professionista che funge da "veicolo" per la corruzione di un esponente della P.A. (Amministrazione/contabilità);
- La Banca potrebbe concorrere nel reato di propri clienti, attestando il falso in fase di rendicontazione della destinazione di finanziamenti assistiti da agevolazioni pubbliche ricevuti dai clienti. Il reato si configura solo nel caso in cui la Banca è responsabile della verifica dei requisiti e/o della destinazione dei fondi (Ufficio Fidi);
- Presentazione delle domande di agevolazione da parte della clientela per i finanziamenti agevolati, laddove la banca favorisca la presentazione di domande pur conoscendo la mancanza dei requisiti del presentatore, in modo da ridurre il suo rischio per l'affidamento concesso (Ufficio Fidi);
- o la mancanza dei requisiti del presentatore, in modo da ridurre il suo rischio per l'affidamento concesso (Ufficio Fidi);
- Concessione di linee di credito a condizioni di particolare favore, o in sede di monitoraggio del credito, o senza raccogliere le relative garanzie nei confronti di esponenti della PA o soggetti a questi riconducibili (Ufficio Fidi);
- Riconoscimento di altre utilità ad un soggetto privato che possa aver agevolato la banca nella conclusione di un affare. Cancellazione di posizioni debitorie a soggetti privati che abbiano agevolato la banca nella conclusione di un affare (Ufficio Fidi);
- Il dipendente della banca, in qualità di pubblico ufficiale/ incaricati di pubblico servizio, potrebbe pretendere il pagamento di una commissione o altra utilità per supportare il cliente nella gestione delle richieste di credito agevolato (Ufficio Fidi);
- Ritardi nella presa in carico dei provvedimenti di pignoramento presso terzi, notificati a clienti della Banca, che l'abbiano agevolata nella conclusione di un affare. La fattispecie consisterebbe nel ritardare il recepimento della richiesta da parte dell'autorità giudiziaria nell'inserimento del blocco in procedura sui rapporti interessati dal provvedimento (Ufficio Legale);
- autorità giudiziaria nell'inserimento del blocco in procedura sui rapporti interessati dal provvedimento (Ufficio Legale);
- Mancata attivazione delle azioni necessarie alla gestione del recupero del credito deteriorato sul cliente debitore nei confronti della banca (Ufficio Legale);
- Alterazione, contraffazione dei dati comunicati per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione di servizi di tesoreria e cassa di Enti Pubblici (Ufficio Mercato – Area Tesoreria);
- Nell'ambito di un rapporto con un ente pubblico o con la Comunità Europea, condotte mirate a concedere od ottenere per sé o per altri contributi, finanziamenti o mutui agevolati (Ufficio Mercato – Area Tesoreria);
- La banca, in qualità di tesoriere, potrebbe pretendere il pagamento di una commissione o altra utilità per effettuare/anticipare il pagamento del mandato, in particolare in caso di dissesto dell'Ente (Ufficio Mercato – Area Tesoreria).

A.4 - Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D.lgs. 231/01 con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione

Le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione per la Banca sono:

- gestione degli adempimenti fiscali propri in qualità di intermediario finanziario e sostituto d'imposta (es. bolli su rapporti, operare ritenuta d'acconto su fatture passive) (Amministrazione/contabilità);
- Acquisizione di servizi da un professionista che funge da "veicolo" per la corruzione di un esponente della P.A. (Amministrazione/Risorse Umane) o per la corruzione di un organo giudicante al fine di agevolare l'esito della sentenza in cui la Banca dovesse essere coinvolta (Legale; Direttore Generale);
- Assunzione di nuovo personale ricollegabile a esponenti della P.A. (Amministrazione/Risorse Umane);
- Al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, rappresentazione di circostanze non veritiere ovvero omissione di informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del Gruppo obbligatorie per legge (Amministrazione/contabilità);
- Falsificazione o omissione di scritture contabili tali da determinare una falsificazione del bilancio d'esercizio, attraverso l'omessa esposizione di fatti materiali rilevanti o non corretta gestione della tenuta della contabilità nell'ambito del ciclo attivo e passivo (Amministrazione/contabilità);
- Alterazione o contraffazione della documentazione e dei dati (comunicati alla Monte Titoli in occasione degli adempimenti previsti da norma di legge o regolamenti; relativi agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché dalla normativa previdenziale; trasmessi al Garante della Privacy al fine di indurre in errore circa il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di privacy; comunicati alle Autorità Fiscali/ Amministrative in occasione degli adempimenti previsti da norma di legge o in occasione di ispezioni o verifiche; Segnalazioni all'UIF; segnalazioni statistiche contante; ecc...) (Amministrazione/contabilità);
- Acquisizione di servizi da un professionista che funge da "veicolo" per la corruzione di un esponente della P.A. (Amministrazione/contabilità);
- La Banca potrebbe concorrere nel reato di propri clienti, attestando il falso in fase di rendicontazione della destinazione di finanziamenti assistiti da agevolazioni pubbliche ricevuti dai clienti. Il reato si configura solo nel caso in cui la Banca è responsabile della verifica dei requisiti e/o della destinazione dei fondi (Ufficio Fidi);
- Presentazione delle domande di agevolazione da parte della clientela per i finanziamenti agevolati, laddove la banca favorisca la presentazione di domande pur conoscendo la mancanza dei requisiti del presentatore, in modo da ridurre il suo rischio per l'affidamento concesso (Ufficio Fidi);
- o la mancanza dei requisiti del presentatore, in modo da ridurre il suo rischio per l'affidamento concesso (Ufficio Fidi);
- Concessione di linee di credito a condizioni di particolare favore, o in sede di monitoraggio del credito, o senza raccogliere le relative garanzie nei confronti di esponenti della PA o soggetti a questi riconducibili (Ufficio Fidi);
- Riconoscimento di altra utilità ad un soggetto privato che possa aver agevolato la banca nella conclusione di un affare. Cancellazione di posizioni debitorie a soggetti privati che abbiano agevolato la banca nella conclusione di un affare (Ufficio Fidi);
- Il dipendente della banca, in qualità di pubblico ufficiale/ incaricati di pubblico servizio, potrebbe pretendere il pagamento di una commissione o altra utilità per supportare il cliente nella gestione delle richieste di credito agevolato (Ufficio Fidi);
- Ritardi nella presa in carico dei provvedimenti di pignoramento presso terzi, notificati a clienti della Banca, che l'abbiano agevolata nella conclusione di un

affare. La fattispecie consisterebbe nel ritardare il recepimento della richiesta da parte dell'autorità giudiziaria nell'inserimento del blocco in procedura sui rapporti interessati dal provvedimento (Ufficio Legale);

- autorità giudiziaria nell'inserimento del blocco in procedura sui rapporti interessati dal provvedimento (Ufficio Legale);
- Mancata attivazione delle azioni necessarie alla gestione del recupero del credito deteriorato sul cliente debitore nei confronti della banca (Ufficio Legale);
- Alterazione, contraffazione dei dati comunicati per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione di servizi di tesoreria e cassa di Enti Pubblici (Ufficio Mercato – Area Tesoreria);
- Nell'ambito di un rapporto con un ente pubblico o con la Comunità Europea, condotte mirate a concedere od ottenere per sé o per altri contributi, finanziamenti o mutui agevolati (Ufficio Mercato – Area Tesoreria);
- La banca, in qualità di tesoriere, potrebbe pretendere il pagamento di una commissione o altra utilità per effettuare/anticipare il pagamento del mandato, in particolare in caso di dissesto dell'Ente (Ufficio Mercato – Area Tesoreria).

A.5 - Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Nell'ambito dei processi in cui emerge il rischio di commissione di reati contro la PA dall'analisi del sistema dei controlli e dei presidi in essere emerge che:

- gli adempimenti fiscali prevedono il controllo di linea da parte delle Funzioni di Capogruppo (Ufficio Amministrazione/contabilità);
- controllo di linea da parte delle Funzioni di Capogruppo (Ufficio Amministrazione/contabilità);
- Le scritture contabili sono il risultato di fatti gestionali oggetto di presidio da parte dei singoli Uffici interessati (ad es., la quantificazione delle rettifiche di valore su crediti deriva dalle lavorazioni dell'Ufficio Legale) (Ufficio Amministrazione/contabilità);
- La gestione dei conti transitori è realizzata dall'Ufficio Contabilità ed è oggetto di controllo nell'ambito delle lavorazioni di bilancio anche da parte della società di revisione (Ufficio Amministrazione/Contabilità);
- la selezione del personale è realizzata secondo criteri definiti su proposta della Direzione e deliberati dal CdA, mirate a neolaureati e a personale che sia già operante nel Credito Cooperativo. Si accede mediante concorso e successiva selezione con il supporto dell'Ufficio Human Resources della Capogruppo (Ufficio Amministrazione/Personale);
- la Filiale acquisisce la richiesta di finanziamento e, nei casi di finanziamenti garantiti da MCC, verifica la coerenza della finalità con quanto prescritto dal Regolamento del Fondo MCC. L'Ufficio Fidi provvede al materiale caricamento della richiesta di garanzia MCC, verificando ulteriormente la finalità. Al momento dell'erogazione, l'Ufficio Fidi, in collaborazione con la Filiale competente, provvede ad acquisire la documentazione attestante la finalità effettiva del finanziamento concesso (Ufficio Fidi);
- le Filiali in autonomia possono rilasciare solo attestazioni generiche che si riferiscono alla presenza di rapporti presso la Banca che sono regolarmente gestiti. Le richieste di attestazioni da parte della clientela di maggiore complessità sono di competenza esclusiva del Direttore Generale. In questi ultimi casi, nel corso degli anni è stata implementata una procedura di particolare prudenza: le attestazioni relative ad una specifica capacità finanziaria sono rilasciate solo in presenza di disponibilità sui conti o previa istruttoria creditizia. In specifici casi (vedi attestazioni su progetto regionale relativo alla costruzione di strutture ricettizie), la condotta è coordinata con la Capogruppo CCB (Ufficio Fidi);

- ui conti o previa istruttoria creditizia. In specifici casi (vedi attestazioni su progetto regionale relativo alla costruzione di strutture ricettizie), la condotta è coordinata con la Capogruppo CCB (Ufficio Fidi);
- la concessione del credito prevede poteri delegati al solo Direttore (con parere favorevole dell'Ufficio Fidi), mentre le decisioni attinenti al monitoraggio del credito sono di esclusiva competenza del CdA. La Banca censisce con particolare cura PEPs e PIL, al fine di assicurare l'efficacia dell'attività delle Funzioni di Controllo (Ufficio Fidi);
- il ricorso alla cancellazione di posizione debitorie è stato accresciuto con l'adozione della regolamentazione di Gruppo, che individua le fattispecie al ricorrere delle quali è necessario provvedere al write off. Tali cancellazioni non influenzano, peraltro, le successive di trattative di saldo e stralcio con la clientela, che sono realizzate tenendo conto del credito originario. Con riferimento alle operazioni di saldo e stralcio, aumentate nel corso degli ultimi anni grazie alla modifica delle procedure di recupero del credito ed alla loro maggiore convenienza rispetto ad altre soluzioni di recupero del credito, le stesse sono realizzate previa istruttoria dell'Ufficio Legale. Sia i write off che le operazioni di saldo e stralcio sono di esclusiva competenza del CdA, senza poteri delegati (Ufficio Fidi, Ufficio Legale);
- di recupero del credito ed alla loro maggiore convenienza rispetto ad altre soluzioni di recupero del credito, le stesse sono realizzate previa istruttoria dell'Ufficio Legale. Sia i write off che le operazioni di saldo e stralcio sono di esclusiva competenza del CdA, senza poteri delegati (Ufficio Fidi, Ufficio Legale);
- il processo istruttorio è standard per tutte le richieste (Filiale, Ufficio Fidi, Direttore, CdA). Il rigore delle procedure interne mira a mitigare al massimo il rischio che un dipendente della Banca possa pretendere il pagamento di una commissione o altra utilità per supportare il cliente nella gestione delle richieste di credito agevolato (Ufficio Fidi).
- della Banca possa pretendere il pagamento di una commissione o altra utilità per supportare il cliente nella gestione delle richieste di credito agevolato (Ufficio Fidi).
- l'Ufficio Tesoreria, previa istruttoria dell'Ufficio Fidi che esegue una raccolta documentale e formula un giudizio complessivo sull'Ente, predispone la documentazione per la partecipazione alla gara. La partecipazione al bando è comunque subordinata alla delibera del Consiglio di Amministrazione (Ufficio Mercato – Area Tesoreria);
- L'invio dei flussi tramite Siope plus e dell'applicativo utilizzato dalla Banca - Ten non consentono all'operatore della Banca di intervenire manualmente sui singoli ordinativi di incasso o pagamento. Pertanto, tutti gli ordinativi vengano evasi in ordine cronologico di arrivo sulla base di una procedura che richiede l'intervento simultaneo dell'operatore dell'Ente (Ufficio Mercato – Area Tesoreria);
- Le eventuali nuove consulenze sono proposte dal Direttore e sono deliberate dal CdA. Al momento la BCC non si avvale di alcuna consulenza (Ufficio Legale);
- L'Ufficio Legale gestisce i pignoramenti presso terzi nel rispetto delle disposizioni legislative, che non lasciano margini di discrezionalità. Analogamente, la gestione del credito deteriorato è posta in essere nel rispetto della regolamentazione e delle procedure interne, che lasciano pochi spazi di discrezionalità nella gestione dei singoli clienti con problematiche creditizie (Ufficio Legale);
- Nell'ambito del servizio di tesoreria per gli enti pubblici, esistenza di controlli finalizzati ad assicurare il corretto e completo riversamento delle somme riscosse per conto dell'ente. Con riferimento alla fase di partecipazione ad un bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione Tesoreria Enti pubblici, sono formalizzati controlli con riferimento (i) al rispetto dei tempi e dei requisiti del Bando, (ii) alle attività di analisi, valutazione e autorizzazione propedeutiche alla

partecipazione alla gara, nonché (iii) controlli preventivi che la Banca deve condurre prima di partecipare ad un bando, con riferimento alla valutazione del rischio di credito, della competitività e sostenibilità della proposta economica e della verifica dei passaggi autorizzativi propedeutici alla presentazione della proposta.

A.6 - I flussi periodici per l'Organismo di Vigilanza

Al fine di rendere effettivo l'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza (Organismo di Vigilanza) deve poter essere informato in merito a fatti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Banca ai sensi del D.lgs. 231/01. È necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello 231 e l'Organismo di Vigilanza stesso. In particolare, nel Modello 231 adottato vengono individuate due tipologie di flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza:

- 1) **SEGNALAZIONI**, da inviare in caso di rilevazione di gravi comportamenti illegali (frode, corruzione, etc.) o più in generale di comportamenti non corretti nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione del Modello 231.

Tutti soggetti coinvolti nelle attività sensibili sono, infatti, tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, tramite i canali informativi specificamente identificati:

- violazioni di leggi e norme applicabili;
- violazioni, conclamate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico e delle Policy adottate;
- eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

- 2) **FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI**, richiesti dall'ORGANISMO DI VIGILANZA alle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza, al fine di consentire all'Organismo stesso di monitorare l'insorgenza di attività sensibili, il funzionamento e l'osservanza del Modello.

A.7 - I controlli dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui agli Artt. 24 e 25 del Decreto sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali per prevenire la commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, di cui alla presente Parte Speciale;
- Monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati oggetto della presente Parte Speciale;
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.
- Conservare i flussi informativi ricevuti, e le evidenze dei controlli e delle verifiche eseguite.

PARTE SPECIALE B - I REATI INFORMATICI

B.1 - I reati informatici e di trattamento illecito di dati

La parte speciale B "Reati informatici e trattamento illecito di dati" (a seguire Reati informatici) ha l'obiettivo di indicare le condotte che i Destinatari della medesima devono seguire in ragione della partecipazione ad una attività rientrante nelle cd. Aree di rischio al fine di prevenire il compimento di attività illecite rilevanti ai fini del Decreto. I reati contro la pubblica amministrazione sono contemplati ed indicati negli artt. 24 (limitatamente all'art. 640 ter codice penale) e 24 bis del D.lgs. 231/01. Al fine di evitare di incorrere in tali reati, i Destinatari, oltre ad attenersi alle previsioni del Modello, sono tenuti a conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nel Codice etico e nelle procedure operative esistenti nell'organizzazione.

In via generale, a tutto il personale dell'azienda:

- È fatto obbligo di rispettare le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della Società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola
- È fatto divieto di:
 - o Porre in essere, dare causa o concorrere alla realizzazione di comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, qualsiasi fattispecie di reato disciplinata nella legislazione tempo per tempo vigente e, in particolare, i reati di cui al Decreto;
 - o Violare in tutto o in parte le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola.

La violazione delle norme aziendali e, in particolare, di quelle richiamate nel presente documento, comporta l'applicazione del sistema disciplinare illustrato nella Parte Generale.

I medesimi obblighi e divieti si applicano, per le attività e i comportamenti loro rispettivamente attribuiti o comunque ai quali sono tenuti nell'esercizio dell'ufficio o dell'incarico, ai componenti degli Organi Sociali della società, ai Collaboratori esterni e ai Partner.

B.2 - Le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231/01

La legge 18 marzo 2008, n. 48 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento intero" ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità delle società. L'art. 7 del predetto provvedimento ha introdotto nel Decreto l'Art. 24 - bis "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", che riconduce la responsabilità amministrativa degli enti ai reati individuati nelle sezioni seguenti.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali l'Art. 24-bis del D.lgs. 231/01 prevede una responsabilità degli enti nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio degli stessi.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.):

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio,

o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.);

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

La fattispecie richiede che la condotta sia tenuta a scopo di lucro o di altrui danno. Peraltro, nella valutazione di tali condotte potrebbe assumere preminente rilevanza la considerazione del carattere obiettivamente abusivo di trasmissioni di dati, programmi, e-mail, da parte di chi, pur non essendo mosso da specifica finalità di lucro o di determinazione di danno, sia a conoscenza della presenza in essi di virus che potrebbero determinare gli eventi dannosi descritti dalla norma.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.);

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche

abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.):

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.):

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.):

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.):

L' art. 635-quater c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in

parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Il reato in oggetto si consuma quando il sistema su cui si è perpetrata la condotta criminosa risulta danneggiato o è reso, anche in parte, inservibile o ne risulta ostacolato il funzionamento.

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635- quinquies c.p.);

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.);

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.)

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Documenti informatici (Art. 491-bis c.p.)

L'art. 491-bis c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, contemplate e punite dagli articoli da 476 a 493 del Codice Penale. Si ricordano, in particolare, i reati di falsità materiale o ideologica commessa da pubblico ufficiale o da privato, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi di pubblica necessità, uso di atto falso.

Con riferimento ai documenti informatici aventi efficacia probatoria, il falso materiale potrebbe compiersi mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui, mentre appare meno ricorrente l'alterazione successiva alla formazione.

Il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) punisce chi, pur non avendo concorso alla commissione della falsità, fa uso dell'atto falso essendo consapevole della sua falsità.

Tra i reati richiamati dall'art. 491-bis, sono punibili, altresì, a querela della persona offesa, la falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) e, se riguardano una scrittura privata, l'uso di atto falso (art. 489 c.p.) e la soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.).

Le condotte prese in esame possono essere ricondotte alle seguenti categorie:

- accesso illegale (intenzionalmente e senza diritto) a tutto o a parte di un sistema informatico;
- attentato all'integrità di un sistema informatico o telematico o dei dati in esso contenuti (danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione o soppressione) effettuato intenzionalmente e senza autorizzazione;
- uso intenzionale e senza autorizzazione (consistente nella produzione, vendita, ottenimento per l'uso, importazione, diffusione e in ogni altra forma di messa a disposizione) di dispositivi specialmente concepiti per consentire l'accesso a tutto o a parte di un sistema informatico (parole chiave, codici di accesso o strumenti analoghi) o che, comunque, possano favorire la commissione dei delitti sopraelencati;
- falsità riguardante un documento informatico pubblico o privato; frode realizzata da soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare ad altri un danno.

La pena per taluni dei reati indicati risulta aggravata nel caso in cui il comportamento

illecito sia commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità.

B.3 - Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D.lgs. 231/01 con riferimento ai reati informatici e trattamento illecito di dati

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 24-bis del D.lgs. 231/01.

Di seguito sono elencate le attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati informatici:

- a) impiego di software idonei a generare un collegamento con un sistema informatico di un privato o di una Pubblica Amministrazione;
- b) elaborazione di dati concernenti terzi soggetti e acquisiti mediante l'impiego di strumenti informatici;
- c) conclusione di operazioni commerciali attraverso l'impiego di mezzi informatici.

B.4 - Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Il presidio a mitigazione dei rischi informatici è il Regolamento IT, attraverso il quale si definiscono principi e responsabilità. La Banca ha adottato tutta la documentazione in materia inviata dalla Capogruppo.

B.5 - Funzioni aziendali a rischio, destinatari della Parte Speciale

Le attività a rischio individuate con riferimento ai reati informatici coinvolgono:

- le funzioni deputate alla gestione di strumenti informatici, tecnologici o di telecomunicazioni e alla protezione dei dati in essi immessi;
- le figure professionali coinvolte nei processi aziendali e ivi operanti a qualsiasi titolo, sia esso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente ovvero a qualsiasi altra forma di collaborazione o prestazione professionale, che utilizzano i sistemi informativi e trattano i dati acquisiti dalla Banca o da essa provenienti.

A ciascun soggetto che, a qualunque titolo, svolga attività considerate a rischio nei confronti della società, è espressamente inibito di:

- 1) Avere condotte idonee a integrare i reati innanzi richiamati (art 24 bis del Decreto);
- 2) attuare condotte che anche solo potenzialmente potrebbero integrare i reati innanzi richiamati.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, sono vietate le seguenti condotte:

- a) violare, o accedere illegalmente a, un sistema informatico ovvero un domicilio informatico;
- b) violare la riservatezza degli utenti che utilizzano tecnologie informatiche;
- c) violare o aggirare norme di sicurezza con lo scopo di acquisire illegalmente informazioni all'interno di un computer o di altro sistema informatico;
- d) intercettare trasmissioni non pubbliche di dati informatici a, da o all'interno di un sistema informatico senza la autorizzazione del titolare dei dati o del sistema informatico;
- e) danneggiare, cancellare, modificare o sopprimere, senza autorizzazione, dati informatici;
- f) utilizzare illegalmente password di computer, codici di accesso o informazioni simili;
- g) cagionare un danno ad altre persone introducendosi, alterando, cancellando e interferendo nel funzionamento di un sistema informatico;
- h) scaricare e/o detenere materiale pornografico.

Al fine di garantire il rispetto dei divieti innanzi richiamati:

1. ciascun responsabile di ufficio ha il compito di vigilare in ordine al rispetto delle previsioni contenute nella presente parte speciale e nei protocolli concernenti l'impiego dei mezzi informatici, in conformità alle direttive fornite da Direzione Generale;
2. i soggetti preposti al controllo e alla supervisione degli adempimenti connessi alle suddette attività, eseguono tale compito anche incidentalmente nell'adempimento di altre mansioni e riferiscono tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni eventuale irregolarità.

B.6 – I flussi periodici per l'Organismo di Vigilanza

Al fine di rendere effettivo l'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza (Organismo di Vigilanza) deve poter essere informato in merito a fatti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Banca ai sensi del D.lgs. 231/01. È necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello 231 e l'Organismo di Vigilanza stesso. In particolare, nel Modello 231 adottato vengono individuate due tipologie di flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza:

- 3) **SEGNALAZIONI**, da inviare in caso di rilevazione di gravi comportamenti illegali (frode, corruzione, etc.) o più in generale di comportamenti non corretti nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione del Modello 231.

Tutti soggetti coinvolti nelle attività sensibili sono, infatti, tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, tramite i canali informativi specificamente identificati:

- violazioni di leggi e norme applicabili;
- violazioni, conclamate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico e delle Policy adottate;
- eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

- 4) **FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI**, richiesti dall'ORGANISMO DI VIGILANZA alle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza, al fine di consentire all'Organismo stesso di monitorare l'insorgenza di attività sensibili, il funzionamento e l'osservanza del Modello.

B.7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, al fine di verificare la corretta osservanza del Modello per quel concerne i Reati di cui all'art. 24 bis del Decreto, dovrà:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 24 bis del Decreto;
- proporre, laddove vengano riscontrate carenze del modello, i correttivi necessari per garantire efficienza al Modello in materia di reati informatici;
- valutare, in occasione di violazioni significative delle prescrizioni concernenti i reati informatici, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività, in relazione al progresso scientifico e tecnologico, la permanente efficacia del modello e segnalare, laddove ritenuto opportuno, ai soggetti competenti le modifiche da apportare al Modello Organizzativo.

PARTE SPECIALE C - REATI ASSOCIATIVI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

C.1 - Introduzione e funzione della parte speciale dei reati di criminalità organizzata

La parte speciale C "Reati associativi di criminalità organizzata" ha l'obiettivo di indicare le condotte che i Destinatari della medesima devono seguire in ragione della partecipazione ad una attività rientrante nelle cd. Aree di rischio al fine di prevenire il compimento di attività illecite rilevanti ai fini del Decreto. I reati associativi di criminalità organizzata sono contemplati ed indicati nell'art. 24-ter del D.lgs. 231/01. Al fine di evitare di incorrere in tali reati, i Destinatari, oltre ad attenersi alle previsioni del Modello, sono tenuti a conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nel Codice etico e nelle procedure operative esistenti nell'organizzazione.

In via generale, a tutto il personale dell'azienda:

- È fatto obbligo di rispettare le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della Società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola
- È fatto divieto di:
 - o Porre in essere, dare causa o concorrere alla realizzazione di comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, qualsiasi fattispecie di reato disciplinata nella legislazione tempo per tempo vigente e, in particolare, i reati di cui al Decreto;
 - o Violare in tutto o in parte le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola.

La violazione delle norme aziendali e, in particolare, di quelle richiamate nel presente documento, comporta l'applicazione del sistema disciplinare illustrato nella Parte Generale.

I medesimi obblighi e divieti si applicano, per le attività e i comportamenti loro rispettivamente attribuiti o comunque ai quali sono tenuti nell'esercizio dell'ufficio o dell'incarico, ai componenti degli Organi Sociali della società, ai Collaboratori esterni e ai Partner.

C.2 - Le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs.231/01

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del Decreto, si riporta a seguire una breve descrizione dei reati richiamati nell'art. 24-ter del D.lgs. 231/01. La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti aventi finalità di criminalità organizzata sul territorio nazionale.

C.2.1 - Associazione per delinquere (Art. 416. modificato dalla legge 236 del 11 dicembre 2016)

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

C.2.2 - Associazione di tipo mafioso anche straniera (Art. 416-bis. modificato dall'art.5 della legge n.69 del 27 maggio 2015)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di

omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

C.2.3 -Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter. ultima modifica L. n.43 del 21 Maggio 2019)

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

C.2.4 - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Art. 630)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a

dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

C.3 - Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D.lgs. 231/01 con riferimento ai reati di criminalità organizzata

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 24-ter del D.lgs. 231/01. Sono da considerare sensibili potenzialmente tutti i processi quando il reato preveda il coinvolgimento di tre o più persone. Quindi la fattispecie di associazione a delinquere deve essere considerata come aggravante di un reato presupposto. È stata, pertanto, convenzionalmente attribuita alla funzione/processo Compliance.

C.4 - Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Essendo la fattispecie dei reati associativi di criminalità organizzata potenzialmente configurabile con riferimento a tutti i processi/attività identificati come sensibili ai fini 231, saranno applicabili tutti i protocolli già individuati per ognuno di essi. Inoltre si evidenzia che la banca ha adottato un codice di comportamento nel quale viene esplicitato agli esponenti aziendali e agli altri destinatari il divieto di:

- Tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello.
- Collaborare con associazioni criminali al fine di incrementare gli utili o il profitto della Banca o qualsiasi altro vantaggio per la medesima.
- Intraprendere rapporti bancari o effettuare operazioni bancarie con soggetti sospettati di intrattenere rapporti con associazioni a delinquere.

4. I flussi periodici per l'OdV 231

Al fine di rendere effettivo l'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve poter essere informato in merito a fatti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Banca ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. E' necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello 231 e l'OdV stesso.

In particolare, nel Modello 231 adottato vengono individuate due tipologie di flussi informativi diretti all'OdV:

SEGNALAZIONI, da inviare in caso di rilevazione di gravi comportamenti illegali (frode, corruzione, etc.) o più in generale di comportamenti non corretti nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione del Modello 231.

Tutti soggetti coinvolti nelle attività sensibili sono, infatti, tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV, tramite i canali informativi specificamente identificati:

violazioni di leggi e norme applicabili;

violazioni, conclamate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;

comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico e delle Policy adottate;

eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI, richiesti dall'ODV alle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza, al fine di consentire all'Organismo stesso di monitorare l'insorgenza di attività sensibili, il funzionamento e l'osservanza del Modello.

PARTE SPECIALE D - FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

1 - I reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

La parte speciale D "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento" ha l'obiettivo di indicare le condotte che i Destinatari della medesima devono seguire in ragione della partecipazione ad una attività rientrante nelle cd. Aree di rischio al fine di prevenire il compimento di attività illecite rilevanti ai fini del Decreto. I reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento sono contemplati ed indicati nell'art. 25-bis del D.lgs. 231/01. Al fine di evitare di incorrere in tali reati, i Destinatari, oltre ad attenersi alle previsioni del Modello, sono tenuti a conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nel Codice etico e nelle procedure operative esistenti nell'organizzazione.

In via generale, a tutto il personale dell'azienda:

- È fatto obbligo di rispettare le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della Società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola
- È fatto divieto di:
 - o Porre in essere, dare causa o concorrere alla realizzazione di comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, qualsiasi fattispecie di reato disciplinata nella legislazione tempo per tempo vigente e, in particolare, i reati di cui al Decreto;
 - o Violare in tutto o in parte le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola.

La violazione delle norme aziendali e, in particolare, di quelle richiamate nel presente documento, comporta l'applicazione del sistema disciplinare illustrato nella Parte Generale.

I medesimi obblighi e divieti si applicano, per le attività e i comportamenti loro rispettivamente attribuiti o comunque ai quali sono tenuti nell'esercizio dell'ufficio o dell'incarico, ai componenti degli Organi Sociali della società, ai Collaboratori esterni e ai Partner.

2 - Le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs.231/01

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del Decreto, si riporta a seguire una breve descrizione dei reati richiamati nell'art. 25-bis del D.lgs. 231/01.

2.1 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.mod.D.lgs.125/2016)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

2.2 - Alterazione di monete (Art. 454 c.p.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

2.3 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

2.4 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

2.5 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

2.6 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p. mod.D.lgs.125/2016)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

2.7 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

2.8 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (articolo 473 del c. p.).

La norma in esame punisce la contraffazione, l'alterazione e l'uso, effettuati senza concorso nella falsificazione, di:

- marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali (comma 1);
- brevetti, disegni o modelli industriali, sia nazionali che esteri (comma 2).

Le due ipotesi di reato (per la cui applicabilità il comma 3 richiede in ogni caso che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale) hanno ad oggetto la medesima condotta, ma un differente oggetto materiale: infatti, la condotta del primo comma ha ad oggetto il marchio ed altri segni distintivi, mentre quella del secondo riguarda brevetti, disegni o modelli industriali.

2.9 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 c.p.).

Tale disposizione reprime la condotta di colui che, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato per trarne profitto, detiene per vendere, pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione – sempre con il medesimo fine - prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali od esteri, contraffatti od alterati.

A differenza dell'art. 473 c.p., la fattispecie in commento prevede una serie di condotte (introduzione nel territorio dello Stato, detenzione finalizzata alla vendita e messa in circolazione in qualsiasi forma) che si concretizzano tutte sul medesimo oggetto materiale del reato: i prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi.

2.10 - Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (Art. 493-ter c.p. inserito dal D.lgs. 21 del 1° marzo 2018)

L'articolo 493-ter c.p. è stato introdotto dal D.lgs.21 del 1° marzo 2018 e si configura quando "Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

2.11 – Trasferimento fraudolento di valori (Art. 512-bis c.p. inserito dal D.lgs.21 del 1° marzo 2018)

L'articolo 512-bis c.p. è stato introdotto dal D.lgs.21 del 1° marzo 2018 e recita: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli di codice penale 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

3 - Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D.lgs. 231/01

Con riferimento ai reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, l'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-bis del D.lgs. 231/01. L'attività sensibile o a rischio identificate con riferimento ai reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento è la gestione banconote, monete e valori in bianco.

4 - Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

I sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento sono essenzialmente identificabili:

- nelle procedure dove si certifichi che i soggetti cui è attribuita la funzione di maneggio di denaro contante e valori bollati siano dotati di specifici requisiti di onorabilità e professionalità definiti dalla Banca;
- essenzialità definiti dalla Banca;
- sionalità definiti dalla Banca;
- nella disponibilità degli operatori preposti alla gestione dei falsi e alla gestione della valuta estera fuori corso di strumenti idonei alla verifica dell'autenticità degli stessi;
- nella presenza di specifiche disposizioni organizzativa per la gestione di denaro e/o valori bollati risultati falsi;
- nella presenza di procedure per il trattamento del contante sia per quanto attiene l'operatività di sportello e degli sportelli automatici (ATM).

5 - I flussi periodici per l'Organismo di Vigilanza

Al fine di rendere effettivo l'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve poter essere informato in merito a fatti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Banca ai sensi del D.lgs. 231/01. È necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello 231 e l'Organismo di Vigilanza stesso.

In particolare, nel Modello 231 adottato vengono individuate due tipologie di flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza:

- o **SEGNALAZIONI**, da inviare in caso di rilevazione di gravi comportamenti illegali (frode, corruzione, etc.) o più in generale di comportamenti non corretti nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione del Modello 231.

Tutti soggetti coinvolti nelle attività sensibili sono, infatti, tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, tramite i canali informativi specificamente identificati:

- violazioni di leggi e norme applicabili;

- violazioni, conclamate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
 - comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico e delle Policy adottate;
 - eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.
- o FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI, richiesti dall'ORGANISMO DI VIGILANZA alle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza, al fine di consentire all'Organismo stesso di monitorare l'insorgenza di attività sensibili, il funzionamento e l'osservanza del Modello.

6 - I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio aziendale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

PARTE SPECIALE E - REATI SOCIETARI

Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati societari

La parte speciale E "Reati societari" ha l'obiettivo di indicare le condotte che i Destinatari della medesima devono seguire in ragione della partecipazione ad una attività rientrante nelle cd. Aree di rischio al fine di prevenire il compimento di attività illecite rilevanti ai fini del Decreto. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, conducano comportamenti conformi a quanto ivi prescritto al fine di impedire il verificarsi degli illeciti di cui all'Art. 25-ter del Decreto. Al fine di evitare di incorrere in tali reati, i Destinatari, oltre ad attenersi alle previsioni del Modello, sono tenuti a conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nel Codice etico e nelle procedure operative esistenti nell'organizzazione.

In via generale, a tutto il personale dell'azienda:

- È fatto obbligo di rispettare le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della Società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola
- È fatto divieto di:
 - o Porre in essere, dare causa o concorrere alla realizzazione di comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, qualsiasi fattispecie di reato disciplinata nella legislazione tempo per tempo vigente e, in particolare, i reati di cui al Decreto;
 - o Violare in tutto o in parte le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola.

La violazione delle norme aziendali e, in particolare, di quelle richiamate nel presente documento, comporta l'applicazione del sistema disciplinare illustrato nella Parte Generale.

I medesimi obblighi e divieti si applicano, per le attività e i comportamenti loro rispettivamente attribuiti o comunque ai quali sono tenuti nell'esercizio dell'ufficio o dell'incarico, ai componenti degli Organi Sociali della società, ai Collaboratori esterni e ai Partner.

Le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs.231/01

L'Art. 25-ter del Decreto contempla la maggior parte dei reati societari che costituiscono, al momento, insieme agli abusi di mercato, i soli reati autenticamente economici di cui può essere chiamata a rispondere la Società e che, in quanto non occasionati dall'esercizio della specifica attività aziendale, sono qualificabili come reati generali.

Di seguito si riporta una breve descrizione dei reati societari richiamati dall'Art. 25-ter (Reati societari) del D.lgs. 231/01 che si ritiene potrebbero trovare manifestazione nell'ambito delle attività svolte dall'azienda.

False comunicazioni sociali (Art.2621 Codice Civile)

"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."

Si tratta di un reato proprio con del dolo specifico caratterizzato dal fine di procurare per sé o per altri un ingiusto profitto.

La condotta può consistere nel consapevolmente:

- a) esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero;
- b) nell'omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

I soggetti passivi ovvero i destinatari delle comunicazioni sono i soci o il pubblico.

Si tratta di reato istantaneo che si consuma nel momento e nel luogo in cui il bilancio, le relazioni o le altre comunicazioni sociali sono portate a conoscenza dei destinatari. Nel caso di comunicazioni orali, l'illecito si consuma nel momento della dichiarazione e nel luogo in cui questa è stata diffusa; nel caso di comunicazioni scritte, l'illecito si consuma nel momento e nel luogo in cui tali dichiarazioni sono poste nella disponibilità dei soci e del pubblico secondo le modalità prescritte dalla legge. In particolare, nel caso di bilancio, il reato si perfeziona nel luogo in cui si riunisce l'assemblea ed il bilancio viene illustrato ai soci e si consuma nel momento del deposito dello stesso presso la sede sociale.

Fatti di lieve entità (Art. 2621-bis Codice civile)

"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale."

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui all'art. 2621 c.c. quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare, Art. 1. Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo) In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 Codice Civile)

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni."

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001, l'art. 25-ter del citato decreto richiama, attualmente, la norma civilistica abrogata, mentre non fa riferimento alcuno al reato introdotto dalla legge 262/2005, lasciando intendere il venir meno della responsabilità amministrativa della Società ai sensi dell'art. 25-ter, con riferimento al reato di falso in prospetto.

Tale condotta criminosa consiste nell'espone, nei prospetti richiesti ai fini dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre terzi in errore od occultare dati o notizie con la medesima intenzione.

Si precisa che:

- deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Impedito controllo (Art. 2625 Codice Civile).

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo [o di revisione] legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali [alle società di revisione], sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”

Trattasi di un reato proprio i cui Soggetti responsabili sono gli amministratori.

Per l'ipotesi delittuosa è necessario il dolo generico mentre per l'ipotesi di illecito amministrativo è sufficiente l'elemento soggettivo della colpa.

L'“artificio (idoneo)” può ravvisarsi anche nella semplice menzogna, nel silenzio, nel tacere circostanze rilevanti ai fini del controllo. L'artificio deve essere idoneo, considerate le caratteristiche del caso concreto.

Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 Codice Civile).

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”

La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori ("reato proprio").

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627 del codice civile, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la Società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, che viene in tal modo depauperato a vantaggio dei soci.

Per tale motivo, pare invero difficile ipotizzare che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della Società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.

In relazione ai rapporti infragruppo, appare possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo. In tale ipotesi è possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato facendosi restituire indebitamente i conferimenti, effettuati in una società del gruppo, in modo simulato attraverso il pagamento di servizi non resi o erogati a condizioni più onerose di quelle di mercato.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 Codice Civile)

"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato."

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nel ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori ("reato proprio");
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società valgono, al riguardo, le osservazioni compiute con riferimento alla disposizione precedente, risultando anche in tale caso delicato i profili di rilevanza della fattispecie in esame in relazione alle operazioni infragruppo.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 Codice Civile).

"Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto."

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali della Società o della Società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori ("reato proprio");
- parimenti a quanto previsto in relazione alla fattispecie di cui all'art. 2627 del codice civile, configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 Codice Civile).

"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato."

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori ("reato proprio");
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno effettuato a favore dei creditori prima del giudizio.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società, trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, alla sua commissione da parte degli amministratori può conseguire un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Tipico è, ad esempio, il caso di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura di opposizione prevista dall'art. 2503 del codice civile a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (Art. 2629-bis Codice Civile).

"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 58/1998, della L. 12 agosto 1982, n. 576, o del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi."

La condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 2391, comma 1, del codice civile, il quale prevede che si dia notizia agli amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, si abbia in una determinata operazione della società.

Sono soggetti attivi del "reato proprio", l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del T.U. Finanza, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U. Bancario, del T.U. Finanza.

Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 Codice Civile).

"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti

ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno."

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti (anche in questo caso si è in presenza di un "reato proprio").

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società, le operazioni idonee ad integrare l'elemento oggettivo del reato in esame possono essere compiute per una pluralità di fini, molti dei quali realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente, ad esempio, mediante l'aumento fittizio del capitale sociale operato tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti, al fine di fornire la rappresentazione - evidentemente fallace - di una solida situazione patrimoniale della Società.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 Codice Civile).

"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato."

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori medesimi.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori ("reato proprio");
- parimenti a quanto previsto dalla fattispecie di cui all'art. 2629 del codice civile, costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno effettuato a favore dei creditori prima del giudizio.

Corruzione tra privati (Art. 2635 Codice Civile).

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte."

Tale condotta si verifica nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Si applica la pena prevista per il reato di cui sopra se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

È punibile chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nei periodi precedenti.

Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 bis Codice Civile).

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.”

Ai sensi dell'art. 2635 bis c.p. è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'art. 2635 c.p. ridotta di un terzo, quando l'offerta o la promessa non sia accettata. La stessa pena si applica, qualora la sollecitazione non sia accettata, agli stessi soggetti di cui al comma 1 che sollecitano per sé o per altri ed anche per interposta persona una promessa o dazione di denaro o di altra utilità per compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Il terzo comma della norma in esame è stato abrogato con la L. 3/2019 (Legge Spazzacorrotti), che ha eliminato la procedibilità a querela del reato di istigazione alla corruzione tra privati e stabilito la procedibilità d'ufficio.

Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 Codice Civile).

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società, vengono in particolare in considerazione le fraudolente manovre degli amministratori o di soci idonee ad influenzare il costituirsi delle maggioranze assembleari, allo scopo di far assumere deliberazioni conformi all'interesse della Società, ma in spregio dei diritti delle minoranze nonché attraverso mezzi illeciti e tali da determinare un pregiudizio al corretto funzionamento degli organi sociali.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 Codice Civile).

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per

legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative."

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge (Banca d'Italia, Consob, ecc.), al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza (anche su base consolidata); ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle Autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti ("reato proprio");
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Gli ambiti di attività in relazione ai quali si prospetta un dovere di collaborazione con l'Autorità di vigilanza sono diversi: vengono in considerazione, ad esempio, la vigilanza informativa, nell'ambito della quale la Società può essere tenuta a trasmettere alla Banca d'Italia situazioni, dati, nonché ogni documento richiesto (art. 66 del T.U. Bancario), la vigilanza ispettiva comportante l'obbligo di esibire i documenti richiesti in sede di ispezione (art. 68 del T.U. Bancario).

Il reato in parola si presenta a forma libera, tale cioè da ricomprendere comportamenti ostruzionistici di varia natura e si potrà pertanto configurare nel caso di inottemperanza all'ordine di convocazione – da parte delle Autorità di Vigilanza - degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti, oppure di omessa convocazione degli organi collegiali, quando richiesta dalla Banca d'Italia per proporre l'assunzione di determinate decisioni.

La Banca pone particolare attenzione nel richiamare i soggetti posti in posizione apicale a improntare i rapporti con le Autorità di vigilanza a criteri di correttezza, trasparenza e massima collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo essere considerati di ostacolo all'attività che tali Autorità sono chiamate a svolgere.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

“Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.”

La valutazione sull'applicabilità alla propria organizzazione del delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del menzionato certificato relativo alle operazioni societarie transfrontaliere, tenendo in considerazione la natura del proprio business, le proprie prospettive di crescita e le strategie passate, presenti e future è stata effettuata prestando attenzione all'ambito delle operazioni societarie straordinarie e alle correlate attività preliminari di natura documentale e dichiarativa. Il reato non ha comportato modifiche al Modello in quanto, considerate le attività espletate dalla Banca, appare molto remota la possibilità che la stessa ponga in essere operazioni straordinarie transfrontaliere.

Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati societari

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 ter del d.lgs. 231/2001 (Reati Societari).

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati societari:

- 1. Processo amministrazione e fiscale**, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
 - a) Fraudolenta rilevazione, registrazione e rappresentazione di attività della Banca nelle scritture contabili;
 - b) Formulazione di valutazioni e stime di bilancio della Banca in maniera non rispondente al vero o, comunque, in violazione della normativa applicabile;
 - c) Redazione del bilancio d'esercizio e gestione delle attività connesse (e.g.: prospetti, informativa e allegati, modulistica di vigilanza) in violazione della normativa civilistica di settore applicabile, delle norme o linee guida dettate dagli Organi di Vigilanza e/o delle esigenze della Banca, mediante esposizione di fatti non rispondenti al vero od omissione di fatti rilevanti;
 - d) Approvazione del bilancio di esercizio in violazione della normativa civilistica di settore applicabile, delle norme o linee guida dettate dagli Organi di Vigilanza e/o delle esigenze della Banca;
 - e) Tenuta e conservazione dei Registri e dei Libri Obbligatori e del Fascicolo di Bilancio in maniera non conforme alla normativa fiscale e civilistica applicabile;
 - f) Gestione della fatturazione attiva in maniera non conforme alla normativa fiscale o contabile applicabile, mediante fatturazione di importi inferiori a quanto effettivamente percepito od omissione della fatturazione relativa a compensi percepiti;
- 2. Processo comunicazione e promozione istituzionale**, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
 - a) Gestione fraudolenta delle comunicazioni con l'Autorità di Vigilanza nell'ambito dell'esercizio dell'attività ispettiva, di vigilanza e di controllo da questi svolte (e della loro relativa verbalizzazione, nonché dell'acquisizione dei rilievi effettuati, ricezione e verifica delle sanzioni, stanziamento somme necessarie alla copertura di eventuali spese da sostenere sia per le sanzioni sia per far fronte ai reclami, gestione segnalazioni);

- b) Gestione dei rapporti con esponenti dell'Autorità di Vigilanza (relativamente ad adempimenti normativi ed amministrativi), anche per il tramite di soggetti esterni, in violazione della normativa applicabile;
 - c) Gestione fraudolenta delle comunicazioni verso i soci, mediante esposizione di dati parziali o non veritieri od omissione di dati rilevanti;
 - d) Fraudolenta gestione delle attività di marketing e della gestione degli omaggi in violazione ai principi di trasparenza e correttezza perseguiti dalla Banca;
 - e) Fraudolenta gestione delle sponsorizzazioni e delle erogazioni liberali in violazione ai principi di trasparenza e correttezza perseguiti dalla Banca.
 - f) Predisposizione fraudolenta di documentazione in ambito della reportistica di sostenibilità.
- 3. Processo consulenza e supporto legale e fiscale**, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
- a) Selezione e assegnazione della pratica al legale esterno in violazione dei principi di correttezza e trasparenza della Banca;
 - b) Definizione fraudolenta degli accordi transattivi;
 - c) Esecuzione fraudolenta o omessa esecuzione delle attività nei confronti della clientela a seguito di provvedimento giudiziale;
 - d) Gestione fraudolenta dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi, giuslavoristici).
- 4. Processo finanza**, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
- a) Gestione fraudolenta dei prestiti obbligazionari;
 - b) Predisposizione informativa per emissione di prestiti obbligazionari o altri strumenti finanziari di carattere ingannevole verso il pubblico;
 - c) Gestione del portafoglio titoli con modalità non conformi alla normativa;
- 5. Processo gestione e ottimizzazione della spesa**, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
- a) Ricerca e fraudolenta selezione dei fornitori indicati o graditi ad un esponente di una società terza ovvero appositamente in contrasto con le normative e le best practices di settore;
 - b) Apposita fraudolenta gestione dell'assegnazione della fornitura di beni e/o servizi (gara / trattativa diretta) utilizzando criteri non rispondenti al vero e in contrasto con le best practices di settore;
 - c) Predisposizione, stipula e trasmissione del contratto/ordine d'acquisto in modo non veritiero e fraudolento mediante altresì il concorso di altre funzioni aziendali;
 - d) Fraudolenta qualifica e monitoraggio fornitori non conforme alle best practices e alle disposizioni normative della Società;
 - e) Ricezione beni e servizi ed omessa emissione ovvero emissione fittizia del benestare al pagamento;
 - f) Gestione delle anagrafiche dei fornitori mediante condotte fraudolente e secondo canoni non conformi alle best practice di mercato;
- 6. Processo gestione organi sociali, partecipazioni e soggetti collegati**, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
- a) Gestione fraudolenta delle comunicazioni verso i soci, mediante esposizione di dati parziali o non veritieri od omissione di dati rilevanti;
 - b) Convocazione e conduzione delle adunanze ed assemblee degli organi sociali in violazione della normativa applicabile e/o dello statuto della Banca;
 - c) Presentazione e/o messa a disposizione, nell'ambito delle adunanze ed assemblee degli organi sociali, di documentazione contenente dati parziali o non veritieri o nella quale siano stati omessi dati rilevanti;
 - d) Gestione degli atti degli Organi Sociali della Banca in maniera difforme dalle previsioni normative e/o statutarie, in particolar modo con riferimento alle modalità di espressione del voto e di verbalizzazione;

- e) Fraudolenta restituzione dei conferimenti ai soci o liberazione dall'obbligo di versarli;
- f) Ripartizione di utili e/o riserve fuori dai casi previsti o con modalità non conformi a quanto previsto dalla normativa e/o dallo statuto della Banca;
- g) Omessa comunicazione del conflitto di interessi;
- h) Fraudolenta gestione delle partecipazioni in altre società (siano esse banche appartenenti al gruppo bancario o altre società partecipate).

7. Processo risk management, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- a) Omessa gestione ovvero gestione consapevolmente non conforme agli obblighi che impongono la comunicazione dei flussi di reporting, delle segnalazioni e comunicazioni, ovvero dell'informativa in ambito di risk management, e violazione della normativa bancaria di riferimento.

8. Processo risorse umane, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- a) Gestione anagrafica dei dipendenti in modo fraudolento al fine di nascondere eventuali irregolarità ovvero creare fondi extra contabili destinati a scopi corruttivi;
- b) Gestione note spese, trasferte e spese di rappresentanza in modo non conforme al fine di creare disponibilità finanziarie da utilizzare a fini corruttivi;
- c) Selezione, assunzione, inserimento del personale e gestione della cessazione del rapporto di lavoro in modo non conforme al fine di strumentalizzare ad interesse o vantaggio della Società l'assunzione di risorse legate a soggetti terzi;
- d) Assegnazione e gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es. personal computer/laptop/tablet, carte di credito, cellulari/smartphone, autovetture, ecc.) al fine di condizionare un soggetto privato e ottenere una misura di compiacimento;
- e) Gestione amministrativa del personale in modo fraudolento (e.g. elaborazione cedolini, calcolo imposte e contributi, alterazione giorni ferie/permessi/malattia sia di dipendenti effettivi che fittizi ecc.) al fine di creare extracontabili da destinare a scopi corruttivi e/o della concessione di utilità a favore di un esponente;
- f) Elaborazione fraudolenta delle dichiarazioni contributive previdenziali e assistenziali di dipendenti effettivi che fittizi, al fine della creazione di fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi e/o della concessione di utilità a soggetti privati;
- g) Valutazione fraudolenta delle performance del personale dipendente finalizzato all'erogazione degli incentivi e dei bonus annuali mediante riconoscimento di aumenti/fringe benefit fittizi ai dipendenti per creare disponibilità finanziaria da utilizzare a fini corruttivi.

9. Processo segnalazioni di vigilanza e statistiche, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- a) Fraudolenta gestione del reporting delle segnalazioni individuali in violazione della normativa bancaria di settore;

10. Supporto logistico e tecnico, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- a) Stipula fraudolenta dei contratti di affitto passivo ovvero in contrasto con le norme di diritto civile e/o bancario;
- b) Stipula fraudolenta dei contratti di affitto attivo ovvero in contrasto con le norme di diritto civile e/o bancario;
- c) Fraudolenta gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria - programmata/non programmata;
- d) Mala o fraudolenta gestione delle attività di regolarizzazione e messa a norma degli immobili in contrasto con le norme applicabili

- e) Mala o fraudolenta gestione delle attività connesse all'individuazione dei beni di proprietà della Società che possono essere alienati (valutazione e stima dei valori dei beni, attività operative relative alla vendita e/o al passaggio di proprietà dei beni, ecc.) in contrasto con la normativa applicabile;
- f) Fraudolenta gestione amministrativa dei contratti di affitto/locazione (e.g. rinnovo, modifica, recesso, ecc.) in violazione alle linee guida e best practices applicabili.

Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ciascuno dei processi identificati sono stati individuati i controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati societari.

1. Processo amministrazione e fiscale:

- Il processo operativo di gestione e aggiornamento del Piano dei Conti garantisce la segregazione, la tracciabilità delle attività e l'archiviazione delle informazioni operando sul sistema informativo SIB2000.
- Viene garantito il rispetto di adeguati livelli autorizzativi. In particolare, il processo di apertura di un nuovo conto prevede la predisposizione di un promemoria di apertura, e il successivo inserimento a sistema del conto una volta ottenuta approvazione dal Responsabile
- Sono previste verifiche circa la presenza di eventuali conti non associati ad alcuna voce di bilancio al fine di intercettare eventuali disallineamenti, l'apertura di un nuovo conto prevede infatti il collegamento alla rispettiva voce di bilancio.
- Il monitoraggio della veridicità, accuratezza e completezza dei dati viene garantito sulla base dell'estratto conto dei singoli conti societari, per i quali è prevista una riconciliazione degli importi delle fatture con gli incassi e una registrazione nel programma di contabilità delle singole registrazioni. Inoltre, la struttura incaricata alla predisposizione del Bilancio e alla gestione della contabilità predispone una bozza di calcolo fiscale sull'apposito applicativo "Sibil" dove la compilazione del Modello è guidata. Tale bozza viene successivamente rivista dalle strutture competenti mediante dedicata review di merito.
- Con riferimento ai costi del personale è predisposto un Tabulato TFR condiviso con il consulente del lavoro che predispone i cedolini sulla base dei dati di input. Una volta ricevuto il flusso di ritorno dal consulente esterno o altro soggetto, viene predeterminato il Fondo TFR e viene aggiornato il prospetto riepilogativo delle componenti ordinarie dei costi del Personale sulla base dei dati ricevuti.
- Il processo in materia di bilancio e contabilità, si caratterizza per un elevato livello di tracciabilità delle attività, considerato che sono previste delle impostazioni procedurali standardizzate (e.g. Modelli IFRS)
- La nota integrativa viene visionata dal Responsabile della struttura organizzativa competente in Banca, e, successivamente, sottoposta al CdA che ne cura poi la trasmissione, per l'approvazione del Bilancio, all'Assemblea.
- Verifica del Collegio Sindacale.
- Attestazione del Revisore Esterno.

2. Processo comunicazione e promozione istituzionale:

- Viene garantita la tracciabilità e l'archiviazione di tutte le richieste delle Autorità di Vigilanza, anche attraverso la verbalizzazione degli incontri Ispettivi, il monitoraggio degli scambi documentali e l'archiviazione in formato digitale delle attività svolte nel corso di tutte le ispezioni fino alla loro conclusione.
- I soggetti che ricevono richieste dirette dall'Autorità di Vigilanza hanno l'onere di inoltrarle alla struttura della Banca che si occupa di trasmettere le richieste alla Funzione competente garantendo il presidio della tracciabilità delle comunicazioni.
- Le utenze degli ispettori hanno una durata predefinita. In tal modo viene garantita la tracciabilità delle informazioni e archiviazione.
- Il Report finale di ispezione viene messo a disposizione degli organi garantendo la condivisione delle informazioni.
- Viene garantito il corretto monitoraggio dell'attività di follow up da parte delle funzioni competenti.
- Per quanto riguarda l'ambito delle sponsorizzazioni ed erogazioni liberali, viene garantita la tracciabilità del processo e il rispetto di adeguati livelli autorizzativi, considerato che il Consiglio di Amministrazione determina annualmente, all'interno del

budget annuale, l'importo da destinare ai singoli macro ambiti, definiti in coerenza con la rendicontazione di sostenibilità prevista, tempo per tempo vigente. Con riferimento a ciascuna richiesta viene predisposto un documento riassuntivo da presentare come "PROPOSTA" (completa di importo) all'Organo deliberante, previsto dalle delibere o dalla normativa interna della Banca in materia di spese, con l'indicazione espressa delle motivazioni che orientano la valutazione.

- In caso di accoglimento della proposta, la Struttura competente procede:
 - a) per le *sponsorizzazioni*, con la stesura del contratto, possibilmente sulla base di modelli standard, la cui stipula avviene per scambio di corrispondenza (in via preferenziale tramite PEC);
 - b) per le *erogazioni liberali*, con la stesura della lettera di comunicazione della decisione favorevole e di invio della stessa all'ente/associazione/soggetto richiedente, corredata dai moduli tramite i quali raccogliere dati utili ai fini fiscali e all'erogazione del contributo.
 - a) Per le sponsorizzazioni, la tracciabilità, l'archiviazione delle attività e la previsione di adeguati livelli autorizzativi viene garantita anche attraverso l'utilizzo di una procedura informatica. Infatti, si segue l'iter Ivalua che prevede la validazione da parte del Responsabile di Categoria e del Procuratore. Il pagamento viene materialmente disposto da un diverso ufficio della Banca
- La Struttura competente all'interno della Banca per il processo di gestione delle erogazioni liberali e sponsorizzazioni rende disponibile la specifica rendicontazione di dettaglio di tutti gli interventi sostenuti, sia per le sponsorizzazioni che per le erogazioni liberali, all'Organismo di Vigilanza e al Consiglio di Amministrazione.
- Viene garantita l'archiviazione e la conservazione della documentazione prodotta (cartacea e/o elettronica) in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo.

3. Processo consulenza e supporto legale e fiscale:

- Gli incarichi nei confronti dei Legali Esterni vengono conferiti per iscritto sulla base di una Lettera di Incarico (Modello standard) garantendo in tal modo uniformità degli standard contrattuali e verifica degli stessi.
- I Legali Esterni sono selezionati secondo criteri di professionalità, competenze tecniche, esperienza, specializzazione ed economicità, tenuto altresì conto della struttura e della organizzazione dei relativi studi professionali di appartenenza.
- Per agevolare l'individuazione dei Legali Esterni ai quali attribuire gli incarichi, e per garantire il rispetto di criteri di selezione e valutazione condivisi, sono individuati i seguenti presidi:
- i Legali Esterni operano secondo gli indirizzi della Banca, seguendo linee di azione condivise ed approvate dall'entità che conferisce il Mandato.
- Viene garantito il monitoraggio dell'attività svolta dai legali esterni, da parte delle funzioni interne della Banca.
- vengono istituiti due elenchi (gli "Elenchi") da parte della Capogruppo e della Banca, i quali si distinguono in:
 - un elenco tenuto dalla Banca (l'"Elenco Specifico");
 - un elenco tenuto dalla Capogruppo (l'"Elenco Generale"), il quale ricomprende i Legali Esterni selezionati da quest'ultima nonché quelli indicati negli Elenchi Specifici (di cui sopra).
- I Mandati sono affidati ai Legali Esterni iscritti negli Elenchi di cui sopra e possono essere concordate tabelle tariffarie unificate e condizioni convenzionate a seguito di accordi con gli stessi da ricomprendere nei relativi Mandati. L'affidamento di incarichi, unitamente ai Mandati, ai Legali Esterni è gestito in conformità con la normativa interna in materia di Gestione della spesa.
- viene garantito il monitoraggio periodico dello status dei contenziosi in corso, in coordinamento con i legali esterni incaricati, anche al fine di monitorare l'effettiva attuazione della strategia processuale condivisa;
- La Selezione e contrattualizzazione del legale esterno avviene nel rispetto del processo della spesa, con la tracciabilità garantita dallo strumento informatico utilizzato.

4. Processo finanza:

- La regolamentazione interna della Banca disciplina ruoli e responsabilità relativamente all'attività di redazione e pubblicazione del prospetto informativo di prestiti obbligazionari o altri strumenti finanziari.
- I rapporti contrattuali e le comunicazioni alla clientela, al mercato e alle controparti con cui la Banca si interfaccia, sono improntati su principi di onestà, professionalità e trasparenza. I presidi normativi della Banca prevedono l'obbligo di informare i clienti in modo chiaro e completo sui prodotti e servizi offerti e relative condizioni applicate, facilitandone la comprensione e scelte più consapevoli.
- Sono previsti controlli in merito alla redazione della documentazione prevista dalla legislazione vigente in materia di prestiti obbligazionari e finanziari, in modo che sia garantito il rispetto della normativa vigente.
- Sono previsti controlli di primo livello sul processo finanza, che vengono svolti attraverso il monitoraggio dei limiti operativi e dei target strategici da parte delle strutture competenti.
- Adeguati livelli autorizzativi all'interno del Processo Finanza vengono garantiti anche attraverso la formalizzazione, a livello di Gruppo, della Strategia di gestione del Portafoglio, la quale definisce gli obiettivi di rischio rendimento, le regole di composizione del portafoglio di proprietà di Gruppo in funzione del contesto di mercato corrente.
- La Banca, individua e propone le iniziative di gestione strategica del portafoglio di proprietà coerentemente alla strategia complessiva perseguita dal Gruppo e dal RAF.
- Per quanto riguarda la predisposizione dei prestiti obbligazionari o altri strumenti finanziari, sono presenti disposizioni procedurali e organizzative che garantiscono la tracciabilità del processo sia attraverso l'utilizzo di una procedura informatica che prevede un blocco automatico in caso di vendita di un prodotto (prestito obbligazionario) a un cliente che presenti un profilo mifid non adeguato rispetto al prodotto, sia con l'utilizzo di modelli di prospetto IMTM altamente standardizzato.
- Viene garantita la segregazione di ruoli tra soggetto proponente, deliberante e controllore del prospetto.

5. Processo gestione e ottimizzazione della spesa:

- La tracciabilità delle attività, l'archiviazione della documentazione e il rispetto di adeguati livelli autorizzativi è garantita dall'utilizzo di Ivalua come applicativo di gestione del processo della spesa.
- l'esigenza di spesa viene tracciata attraverso l'applicativo che prevede un apposito campo in cui viene giustificata l'esigenza di acquisto e in cui il richiedente inserisce i dettagli della richiesta d'acquisto. È inoltre previsto un iter approvativo rafforzato per l'approvazione dell'ODA in extra budget. All'interno di Ivalua, infatti, viene verificata la disponibilità di Budget per ogni determinata RDA. Tale verifica è automatizzata all'interno della piattaforma. Laddove non vi fosse disponibilità di budget, è stato regolamentato lo spostamento dello stesso nel rispetto di adeguati livelli autorizzativi.
- La componente contrattuale è presidiata da un modulo di Ivalua "Pratica Contrattuale". All'apertura della pratica contrattuale è prevista la verifica sui presidi normativi (diversificati in base alle categorie di spesa). Tale verifica avviene anche mediante caricamento di documentazione sulla piattaforma Ivalua. In tal modo è garantita la tracciabilità dell'approvazione.
- I contratti sottoscritti prevedono la clausola 231 in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Gruppo Gestione della Spesa e alle procedure adottate dalla Banca.
- Il processo prevede l'approvazione della fattura garantendo livelli autorizzativi diversi.
- È presente una matrice di spesa con apposite procure.
- È presente un registro Fornitori di Gruppo. In particolare, con riferimento ai fornitori censiti nel registro viene richiesta e archiviata documentazione (Durc, Dichiarazione per Presa visione, , etc.); È prevista la suddivisione della tipologia dei fornitori e relativa differenziazione dei controlli che vengono effettuati nei loro confronti sulla base del livello di rischio e della tipologia di fornitura.

- È previsto un sistema di controllo rafforzato per le forniture/ esternalizzazioni a parti correlate.

6. Processo gestione Organi Sociali, partecipazioni e soggetti collegati

- Viene garantita la tracciabilità delle attività e l'archiviazione della documentazione con la previsione che la convocazione dell'Assemblea è deliberata dal CdA e la comunicazione è inviata ai soci a mezzo PEC, inoltre le adesioni da parte dei soci e le eventuali deleghe vengono raccolte e archiviate.
- Sono previste modalità di verifica della legittimità della partecipazione dei soci in assemblea (anche per i casi di partecipazione in video-conferenza).
- Il verbale assembleare viene formato successivamente all'assemblea e viene circolarizzato ai soci nel rispetto della normativa vigente e archiviato per garantire la tracciabilità.
- È presente un Regolamento di Gruppo per la Gestione dei Conflitti d'Interesse in relazione agli adempimenti ex art. 2391 c.c. e 53 TUB, che disciplina in particolare il Registro 2391 laddove è possibile registrare anche la data dell'operazione, la tipologia e la dichiarazione del soggetto. Il Regolamento prevede il monitoraggio delle situazioni di conflitto di interesse.
- Presso la Banca è istituito il Registro dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB (denominato anche solo "Registro 136") dove è responsabilità della Banca censire tutti i soggetti rilevanti ai fini della disciplina. Il Regolamento prevede una specifica disciplina deliberativa per le fattispecie rientranti nell'alveo di applicazione della normativa in materia di conflitti di interesse nonché un processo di monitoraggio delle dichiarazioni rese dagli amministratori nel corso delle sedute del CdA. Il Regolamento in materia di Gestione dei Conflitti di Interesse prevede una rendicontazione verso il Consiglio di Amministrazione.
- È presente un Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati, che disciplina l'individuazione, l'approvazione e l'esecuzione delle Operazioni con Soggetti Collegati poste in essere dalla Banca, nonché gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni finalizzati a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle Operazioni con Soggetti Collegati, garantendo il costante rispetto dei limiti prudenziali e degli iter deliberativi stabiliti dalle Disposizioni. Sono previste schede di censimento a norma della circolare 285/2013 di Banca d'Italia e dell'art. 136 TUB e il registro affini (unicamente per finalità informative).
- In relazione al processo di gestione delle Partecipazioni, Il Regolamento di Gruppo per la gestione degli investimenti partecipativi, disciplina i presidi in grado di garantire la tracciabilità delle attività, l'archiviazione della documentazione e il rispetto di adeguati livelli autorizzativi.
- Sono previste attività di monitoraggio trimestrale del rispetto dei limiti normativi e interni da parte della Funzione Risk Management della Banca.

7. Processo risk management:

- I flussi periodici verso l'Autorità di Vigilanza sono mappati e censiti all'interno della normativa interna che disciplina anche i relativi processi di alimentazione dei suddetti flussi.
- Con riferimento alla reportistica, relativamente ai flussi periodici, vengono utilizzati dei template dello STE (Short Term Exercise) che vengono inviati a scadenze regolari (stabilite da BCE) tramite Infostat; sono presenti report a scadenze regolari ogni trimestre o con periodicità differenti, che la Struttura competente ha provveduto a mappare (e.g. rischi di liquidità, operativi, di credito, etc).
- La regolamentazione interna della Banca prevede la formalizzazione dei flussi informativi della DRM verso le altre funzioni e le Autorità di Vigilanza.
- Sono previste attività di verifica e di controllo formale dei vari template prima dell'invio alle Autorità di Vigilanza. Nel dettaglio, viene effettuata una verifica da parte del Responsabile del singolo servizio che produce l'informativa, sono inoltre presenti presidi di data quality sui dati di input, a garanzia della tracciabilità del processo.
- Nell'ambito delle segnalazioni si applicano i Requisiti di governo e aggregazione del dato (*Principles for effective risk data aggregation and risk reporting*)

8. Processo risorse umane:

- In Banca è presente un'apposita struttura che gestisce la pubblicazione delle job position all'interno del portale sul sito della Società, nonché la ricezione delle rispettive candidature
- Il processo di recruiting prevede le seguenti fasi:
 - a) La Job description viene condivisa tra le diverse funzioni della Banca coinvolte a seconda della posizione aperta, garantendo il rispetto di adeguati livelli autorizzativi nonché una corretta segregazione delle attività;
 - b) Nel corso dell'iter di selezione è previsto che il candidato deve dichiarare di avere/non avere "Conoscenti o Parenti in Azienda". Qualora il candidato risponda in modo affermativo, tale aspetto viene approfondito in sede di primo colloquio.
 - c) Le schede di valutazione dei candidati vengono archiviate all'interno di un'apposita cartella/repository che garantisce tracciabilità delle informazioni;
 - d) Le assunzioni vengono deliberate dalla Direzione Generale, eccetto quelle di competenza del CdA nel rispetto di adeguati livelli autorizzativi.
- La segregazione delle attività e il rispetto di adeguati livelli autorizzativi viene garantito anche dalla presenza di più fasi di colloqui distinte e bloccanti.
- La Banca si avvale del supporto di un'agenzia di Head Hunter nel caso in cui il candidato debba avere particolari caratteristiche o nel caso di assunzione di dirigenti o figure specifiche.
- L'anagrafica dipendente viene censita tramite l'applicativo Success Factor, che è il sistema deputato a mantenere l'anagrafica unica a livello di Gruppo.
- Le credenziali di accesso come amministratori a Success Factor sono disponibili esclusivamente ad utenti predeterminati dell'Area Risorse Umane, i quali sono gli unici a poter movimentare i dati.
- La nota spese viene autorizzata dal Responsabile del dipendente che richiede il rimborso delle spese. La procedura informatica "Concur", interna a SAP, permette all'utente di caricare gli scontrini ed effettua automaticamente la verifica degli stessi.
- È prevista l'autorizzazione del Responsabile per assegnazione di beni strumentali; è prevista altresì la firma di un modulo firma ricezione bene strumentale che viene archiviato;
- L'Ufficio dedicato alle Risorse Umane/amministrazione del personale, ai fini dell'elaborazione dei cedolini, calcolo imposte e contributi, si affida al Servizio Paghe di Allitude. Su tale servizio viene successivamente svolta una verifica formale nel momento della contabilizzazione e raccordo dei conti ad opera della Banca al fine di controllare che non vi siano anomalie.
- Tramite l'applicativo SAP, Viene utilizzata una piattaforma e-learning dedicata che traccia le partecipazioni ai corsi di formazione.

9. Processo segnalazioni di vigilanza e statistiche:

- Vengono garantiti adeguati processi autorizzativi nonché la segregazione delle utenze e la tracciabilità delle informazioni attraverso l'utilizzo dell'applicativo "DATA AB", tramite il quale avviene l'alimentazione (mediante SIB200) dell'applicativo segnaletico individuale (la fase di alimentazione è preceduta da quadrature e riconciliazioni).
- Per le segnalazioni individuali, l'Utilizzo dell'applicativo "Grace Engineering" garantisce adeguati processi autorizzativi nonché la segregazione delle utenze e la tracciabilità delle informazioni.

10. Processo supporto logistico e tecnico:

- La Banca fa affidamento alla struttura di gestione, identificata ai sensi del Regolamento di Gruppo in materia di immobili a uso strumentale, dell'attività di manutenzione/ripristino degli immobili ad uso strumentale di cui la Banca si è resa titolare.
- Per i contratti di locazione e le spese di manutenzione si applica il processo della spesa così come delineato nella normativa interna di riferimento, unitamente al relativo applicativo informatico (IVALUA) che garantisce la verifica del budget e la presenza di un Registro Fornitori di Gruppo.

PARTE SPECIALE F - REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

F.1 - Introduzione e funzione della parte speciale di reati aventi finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico

La parte speciale F "Reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico" ha l'obiettivo di indicare le condotte che i Destinatari della medesima devono seguire in ragione della partecipazione ad una attività rientrante nelle cd. Aree di rischio al fine di prevenire il compimento di attività illecite rilevanti ai fini del Decreto. I reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico sono contemplati ed indicati nell'art. 25-quater del D.lgs. 231/01. Al fine di evitare di incorrere in tali reati, i Destinatari, oltre ad attenersi alle previsioni del Modello, sono tenuti a conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nel Codice etico e nelle procedure operative esistenti nell'organizzazione.

In via generale, a tutto il personale dell'azienda:

- È fatto obbligo di rispettare le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della Società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola
- È fatto divieto di:
 - o Porre in essere, dare causa o concorrere alla realizzazione di comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, qualsiasi fattispecie di reato disciplinata nella legislazione tempo per tempo vigente e, in particolare, i reati di cui al Decreto;
 - o Violare in tutto o in parte le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola.

La violazione delle norme aziendali e, in particolare, di quelle richiamate nel presente documento, comporta l'applicazione del sistema disciplinare illustrato nella Parte Generale.

I medesimi obblighi e divieti si applicano, per le attività e i comportamenti loro rispettivamente attribuiti o comunque ai quali sono tenuti nell'esercizio dell'ufficio o dell'incarico, ai componenti degli Organi Sociali della società, ai Collaboratori esterni e ai Partner.

F.2 - Le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231/01

L'articolo 25-quater del D.lgs. 231/01 non richiama specificatamente una serie di reati, bensì fa un generico riferimento ai "Delitti con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico" previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, nonché all'articolo 2 della Convenzione Internazionale del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Di seguito quanto riportato dall' art. 2 della Convenzione Internazionale:

1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

- a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;
- b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire

una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

2. <omissis>

3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.

4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5.<omissis>

I trattati richiamati dall'articolo sono numerosi e fanno riferimento a diverse convenzioni internazionali aventi l'obiettivo di reprimere gli atti di terrorismo. (A titolo esemplificativo si riportano: Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale - Roma, 10 marzo 1988, Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997, ecc.).

F.3 - Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D.lgs. 231/01 con riferimento ai reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 quater del D.lgs. 231/01 (Reati Finanziamento al terrorismo).

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati societari:

- Gestione Anagrafe cliente
- Gestione apertura rapporti
- Gestione disposizioni di pagamento - Bonifici in partenza e arrivo (Italia/Estero).

F.4 - Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

I sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico nella BCC Verbicaro sono:

- emanazione di una normativa interna (Regolamenti, Testi Unici e Procedure) in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di gestione delle funzionalità di sistema abilitate alle diverse figure aziendali per la gestione degli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio ex D.lgs. 231/01/07, in riferimento all'operatività disposta dalla clientela;
- realizzazione di adeguati programmi di formazione del personale erogati in maniera continuativa tramite la piattaforma Banking care di Cassa Centrale. La formazione del personale viene, oltretutto, perseguita tramite riunioni periodiche con il personale mirate a diffondere una cultura del controllo in materia di Antiriciclaggio. Nell'ambito di tali incontri, l'attenzione viene focalizzata sugli ambiti di riferimento del processo AML, quali:
 - o incisività delle attività di adeguata verifica al fine di garantire l'analitica descrizione degli elementi informativi relativi all'operazione/rapporto (origine dei fondi, finalità dell'operazione, specificità relative all'importo o beneficiario della stessa), ciò al fine di garantire una precisa valutazione di coerenza tra l'operazione e la tipologia di attività svolta dal cliente;
 - o profondità delle valutazioni mirate all'individuazione delle movimentazioni inattese al fine di mantenere elevato il livello di focus verso eventuali segnali di anomalia;
 - o adozione di specifiche procedure interne in materia di adeguata verifica della clientela, finalizzate a garantire la corretta profilazione della clientela

all'apertura del rapporto e, in maniera continuativa, per tutta la durata dello stesso. Al riguardo, la BCC ha:

- adottato la procedura SRG Compliance Daily Control che restituisce eventuali evidenze negative desumibili dalla stampa nazionale e locale circa i nominativi dei nostri clienti. Tale procedura consente di avere a disposizione un ulteriore corredo informativo nel momento di apertura di nuovi rapporti, nonché per il mantenimento dei rapporti in essere. Tale procedura si è già dimostrata molto utile per supportare l'attività di sviluppo commerciale, portando ad evitare alcune aperture di conti a clientela con elevato profilo di rischio antiriciclaggio;
 - formalizzato una specifica procedura di analisi che richiede la realizzazione di controlli inderogabili in caso di apertura di nuovi rapporti (modalità con cui il nuovo cliente è entrato in contatto con la BCC; analisi della visura camerale; analisi del nominativo su internet, al fine di verificare se lo stesso sia stato coinvolto in eventuali operazioni/indagini giudiziarie o in altri eventi che possano richiedere un maggiore presidio da parte della Banca; collegamento con nominativi oggetto di evidenze interne (creditizie, legali, antiriciclaggio);
 - aderito alla procedura RIAS implementando, in aggiunta, una specifica prassi di profilazione della clientela per la quale gli automatismi non determinano un profilo alto (clienti che operano nel settore appalti/rifiuti/giochi e scommesse, nominativi con accertamenti bancari/provvedimento AAGG in corso, delegati sos);
 - adottato procedure di controllo anagrafico della clientela (previsto sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche), per assicurare una corretta identificazione dei soggetti. È previsto, mediante l'ausilio del sistema informativo, l'incrocio con i nominativi inseriti nelle Liste antiterrorismo, prima di procedere al censimento anagrafico. Inoltre, in merito all'adeguata verifica rafforzata, nell'ambito delle verifiche periodiche svolte della Referente AML (cfr. verifica trimestrale sulle banconote di grosso taglio, verifica semestrale sull'utilizzo del contante, verifica sulle movimentazioni degli operatori di gioco, verifica sull'operatività con appalti), vengono individuati taluni nominativi recanti caratteristiche di rischio più elevate per i quali è necessario provvedere ad effettuare la verifica rafforzata e censire il profilo alto;
- o predisposizione di una specifica operatività mirata alla costante revisione dei questionari di adeguata verifica mediante i seguenti presidi di mitigazione del rischio:
- il blocco dei rapporti con questionario scaduto, vincolo che subordina l'operatività sullo stesso alla sottoscrizione del questionario;
 - la compilazione di una "Scheda ricognitiva cliente" che consente di realizzare periodicamente una valutazione complessiva del profilo di rischio della clientela;
 - il sollecito della clientela all'aggiornamento del questionario;
 - l'adozione di specifici presidi formativi finalizzati al miglioramento della portata informativa dei questionari di adeguata verifica (controlli giornalieri dell'Ufficio Controlli e riunioni periodiche con il personale), momenti durante i quali le filiali vengano sollecitate ad ampliare e rendere più incisive le valutazioni inserite nei questionari al fine di

rendere tale strumento un efficace veicolo di profilazione del rischio della clientela;

- la previsione di una specifica operatività di valutazione dei nominativi con rischio alto. Con riferimento alla fase di adeguata verifica rafforzata, infatti, la Referente AML provvede mensilmente ad effettuare la valutazione delle posizioni per le quali il profilo di rischio alto è in scadenza. Tale analisi viene effettuata mediante la compilazione di una scheda ricognitiva che consente di rendere tracciabile le valutazioni di coerenza tra movimentazione e attività svolta, nonché tra importi movimentati e fatturato annuo dedotto dalla documentazione reddituale e camerale a corredo della posizione. Tale riscontro consente, pertanto, di confermare il profilo di rischio delle posizioni per le quali si evidenzia la necessità di un monitoraggio rafforzato, nonché provvedere ad un'eventuale SOS in caso di operatività sospette;
 - l'adozione di procedure volte all'individuazione e segnalazione delle operazioni ritenute potenzialmente sospette. Con riferimento alla valutazione delle movimentazioni inattese estratte giornalmente dalle procedure informatiche (cfr. Evoluzione Presidi Antiriciclaggio), viene richiesta alla filiale una valutazione incisiva circa l'adeguatezza delle movimentazioni. In merito agli ulteriori presidi organizzativi interni, la valutazione delle movimentazioni inattese viene, oltretutto, supportata dalle verifiche periodiche svolte dalla Referente AML (verifica quotidiana del tabulato CM30 relativo alle movimentazioni della giornata precedente, verifica trimestrale sull'operatività con banconote di grosso taglio, verifica semestrale sull'utilizzo di contante, verifica annuale sugli operatori di gioco, verifica annuale sull'operatività con appalti) finalizzate a valutare, a più ampio raggio, l'operatività della clientela, nonché individuare eventuali nominativi da sottoporre a verifica rafforzata e/o da segnalare.
- o Con riferimento agli strumenti informatici che supportano la BCC nell'individuazione di movimentazioni anomale, nel 2021, la BCC ha adottato la procedura SGR Daily Control che restituisce eventuali evidenze negative desumibili dalla stampa nazionale e locale circa i nominativi dei nostri clienti.
 - o Inoltre, con riferimento ai nominativi già segnalati, la BCC ha implementato una procedura interna finalizzata alla gestione della clientela oggetto di SOS. Tale procedura individua la condotta da seguire tenendo in considerazione il profilo di rischio del cliente interessato e l'operatività oggetto di segnalazione. Al fine di assicurare la necessaria tracciabilità, in ogni momento, della condotta della Banca, nonché porre in essere analisi di backtesting utili per migliorare il processo nel tempo, è stato elaborato un apposito foglio di lavoro che riporta le azioni poste in essere riguardo alle SOS inoltrate negli ultimi anni, con evidenza dei conti chiusi o ancora aperti (con indicazione delle relative motivazioni), ma anche dei casi in cui la Banca ha eventualmente posto in essere la revisione di fidi e/o nuove concessioni creditizie, con indicazione delle relative motivazioni. Tale monitoraggio tiene conto, ovviamente, dei legami economici, giuridici e familiari tra la clientela gestita, non limitandosi al singolo cag. La procedura implementata consente di rendere tracciabile la condotta aziendale, ma anche di correggerla nel tempo, provvedendo alla chiusura di rapporti anche a distanza di tempo, ove su singoli clienti si rilevino ulteriori condotte inattese.
- adozione di verifiche periodiche del Referente AML mirate a garantire la conformità delle registrazioni in AUI:

- o un controllo giornaliero delle RAT al fine di sanare le carenze rilevate dal sistema;
- o viene, inoltre, mantenuta evidenza delle RAT cancellate al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni sottostanti la cancellazione;
- o una verifica mensile sulla correttezza di talune fattispecie operative oggetto di specifiche disposizioni interne (censimento del titolare effetti per i pagamenti degli effetti a PU, corretta registrazione delle operazioni per cassa di importo superiore a € 15mila);
- o una verifica settimanale sui titolari effettivi mancanti;
- o una verifica semestrale sulla corretta individuazione del Titolare Effettivo (cfr. ID 22.2.007) svolta nell'ambito dei controlli impostati dalla Capogruppo;
- o una verifica semestrale sulla mancata individuazione del Titolare Effettivo (cfr. controllo 3007) svolta nell'ambito dei controlli impostati dalla Capogruppo;
- o una verifica mensile sulle operazioni di incasso su posizioni a sofferenza di importo pari o superiore a € 5000 che vengono registrate manualmente in AUI.
- o Implementazione di un presidio mensile per le segnalazioni Sa.Ra., Comunicazioni oggettive e segnalazione depositi russi, che vengono effettuate mensilmente dal Referente AML;
- o esecuzione di attività di verifica periodiche da parte del Referente AML (contante, banconote grosso taglio, appalti, giochi e scommesse) mirate ad individuare eventuali nominativi le cui movimentazioni inattese richiedono l'inoltro di una SOS;
- o verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari e acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite ricerche sulla procedura SGR Daily Control e on line;
- o controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali riscontri sono finalizzati a verificare la coerenza tra le movimentazioni in essere e la tipologia di attività svolta dalla società, nonché tra il montante della movimentazione e le dichiarazioni di fatturato comunicate tramite le dichiarazioni reddituali;
- o per ciò che attiene all'utilizzo del contante, implementazione di verifiche settimanali circa l'estinzione dei DR al portatore e utilizzo di assegni liberi;
- o in materia di rapporti dormienti, monitoraggio mensile sui rapporti della specie (verifica circa la presenza di rapporti dormienti, invio lettera per i rapporti nominativi; aggiornamento dell'avviso esposto in filiale per i rapporti al portatore; aggiornamento della procedura informatica al momento di ricezione della raccomandata; invio annuale delle somme al Fondo).

F.5 - I controlli dell'Organo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, con riferimento alle previsioni contemplate nella presente parte speciale, svolge le seguenti attività:

- a) emana e/o propone la emanazione e l'aggiornamento delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale.
- b) svolge verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- c) svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;

- d) esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

F.6 - I flussi periodici per l'Organismo di Vigilanza 231

Al fine di rendere effettivo l'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve poter essere informato in merito a fatti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Banca ai sensi del D.lgs. 231/01. È necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello 231 e l'Organismo di Vigilanza stesso. In particolare, nel Modello 231 adottato vengono individuate due tipologie di flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza:

- o SEGNALAZIONI, da inviare in caso di rilevazione di gravi comportamenti illegali (frode, corruzione, etc.) o più in generale di comportamenti non corretti nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione del Modello 231. Tutti soggetti coinvolti nelle attività sensibili sono, infatti, tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, tramite i canali informativi specificamente identificati:
 - o violazioni di leggi e norme applicabili;
 - o violazioni, conclamate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
 - o comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico e delle Policy adottate;
 - o eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.
- o FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI, richiesti dall'ORGANISMO DI VIGILANZA alle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza, al fine di consentire all'Organismo stesso di monitorare l'insorgenza di attività sensibili, il funzionamento e l'osservanza del Modello.

PARTE SPECIALE G - DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

G.1 - Introduzione e funzione dei reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale

La parte speciale G "I delitti contro la personalità individuale" ha l'obiettivo di indicare le condotte che i Destinatari della medesima devono seguire in ragione della partecipazione ad una attività rientrante nelle cd. Aree di rischio al fine di prevenire il compimento di attività illecite rilevanti ai fini del Decreto. I delitti contro la personalità individuale sono contemplati ed indicati nell'art. 25-quinquies del D.lgs. 231/01. Al fine di evitare di incorrere in tali reati, i Destinatari, oltre ad attenersi alle previsioni del Modello, sono tenuti a conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nel Codice etico e nelle procedure operative esistenti nell'organizzazione.

In via generale, a tutto il personale dell'azienda:

- È fatto obbligo di rispettare le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della Società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola
- È fatto divieto di:
 - o Porre in essere, dare causa o concorrere alla realizzazione di comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, qualsiasi fattispecie di reato disciplinata nella legislazione tempo per tempo vigente e, in particolare, i reati di cui al Decreto;
 - o Violare in tutto o in parte le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola.

La violazione delle norme aziendali e, in particolare, di quelle richiamate nel presente documento, comporta l'applicazione del sistema disciplinare illustrato nella Parte Generale.

I medesimi obblighi e divieti si applicano, per le attività e i comportamenti loro rispettivamente attribuiti o comunque ai quali sono tenuti nell'esercizio dell'ufficio o dell'incarico, ai componenti degli Organi Sociali della società, ai Collaboratori esterni e ai Partner.

G.2 - Le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-quinquies del D.lgs. 231/01

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del Decreto, si riporta a seguire una breve descrizione dei reati richiamati nell'art. 25-quinquies del D.lgs. 231/01.

G.2.1 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

G.2.2 - Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

G.2.3 - Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

G.2.4 - Detenzione o accesso a materiale pornografico (Art. 600-quater c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, si procura consapevolmente o comunque dispone di materiale pornografico avente per oggetto minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

G.2.5 - Pornografia virtuale (Art. 600-quater.1. c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

G.2.6 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

G.2.7 - Tratta di persone (Art. 601 c.p.) modificato dal D.lgs.21 del 1 marzo 2018

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

G.2.8 - Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

G.2.9 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art.603 bis c.p.) modificato dalla legge 199/2016 del 29 Ottobre 2016

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

G.3 - Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D.lgs. 231/01 con riferimento ai delitti sulla personalità individuale

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 quinquies del D.lgs. 231/01.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di delitti sulla personalità individuale:

- Affidamenti concessi con consapevolezza a società/persone fisiche utilizzati allo scopo di commettere uno dei reati citati;
- Erogazione di finanziamenti ad aziende che occupano alle loro dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro):
 - o in numero superiore a tre;
 - o minori in età non lavorativa;
 - o esposti a situazioni di Grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro;
- Acquisto servizi da fornitori che utilizzano personale non correttamente inquadrato.

G.4 - Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi di reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di delitti sulla personalità individuale:

- Le pratiche di fido sono istruite dalla Filiale competente e dall'Ufficio Fidi. Tali funzioni, ogni per quanto di propria competenza, acquisiscono la documentazione necessaria per esaminare le richieste di affidamento della clientela e verificano la coerenza delle stesse con le esigenze palesate;
- Riguardo al rischio di erogare finanziamento a soggetti che commettono reati contro la persona, il processo istruttorio è standard per tutte le aziende e la documentazione acquisita non mira ad una specifica verifica di tale rischio.

PARTE SPECIALE H - I REATI DI MARKET ABUSE E AGGIOTAGGIO

I reati di market abuse richiamati dall'art. 25-sexies del d.lgs. 231/2001 ed il reato di aggrottaggio richiamato dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (articolo 184 del D. Lgs. 58/1998) (articolo modificato dalla Legge n. 238/2021).

“È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle

operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Reg. (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.”

Manipolazione di mercato (articolo 185 del D. Lgs. 58/1998)(articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge 238/2021).

“Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizii concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014¹⁰⁵⁴. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali

del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo."

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Aggiotaggio (articolo 2637 del codice civile).

"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni."

1. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di market abuse

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 25-ter e 25 sexies del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di market abuse:

- 1) **Processo amministrazione e fiscale**, in relazione al quale è stata rilevata la seguente attività sensibile:
 - a) Gestire informazioni rilevanti/potenzialmente privilegiate relative alla relazione semestrale del progetto di Bilancio d'Esercizio, integrando un abuso o tentativo di abuso di informazioni privilegiate.
- 2) **Processo consulenza e supporto legale e fiscale**, in relazione al quale è stata rilevata la seguente attività sensibile:
 - a) Gestione delle informazioni riguardanti contenziosi legali o potenziali contenziosi in essere presso la Banca, integrando un abuso o tentativo di abuso di informazioni privilegiate.
- 3) **Processo finanza**, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
 - a) Realizzazione di operazioni finanziari sulla base di informazioni non accessibili al pubblico;
 - b) Gestione delle informazioni riguardanti l'emissione di strumenti finanziari e le loro caratteristiche, integrando un abuso o tentativo di abuso di informazioni privilegiate;
 - c) Gestione delle informazioni derivanti operazioni sul Capitale della Capogruppo, integrando un abuso o tentativo di abuso di informazioni privilegiate;
 - d) Gestione od omessa gestione delle informazioni derivanti dagli assetti proprietari, integrando un abuso o tentativo di abuso di informazioni privilegiate;
 - e) Gestione o omessa gestione delle informazioni derivanti dalle operazioni straordinarie, integrando un abuso o tentativo di abuso di informazioni privilegiate.
- 4) **Processo gestione sicurezza**, in relazione al quale è stata rilevata la seguente attività sensibile:
 - a) Gestione fraudolenta od omessa gestione delle informazioni relative ad una grave anomalia informatica contrariamente a quanto disposto dalla normativa interna applicabile, dalla normativa bancaria e dalle disposizioni in materia di market abuse, integrando un abuso o tentativo di abuso di informazioni privilegiate.
- 5) **Processo governo dei rischi**, in relazione al quale è stata rilevata la seguente attività sensibile:

- a) Gestione delle informazioni derivanti dalla conoscenza dell'istanza di emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure di cui alla disciplina delle crisi bancarie, integrando un abuso o tentativo di abuso di informazioni privilegiate.

2. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ciascuno dei processi identificati sono stati individuati i controlli e presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di market abuse e aggiotaggio.

Descrizione framework di gestione delle informazioni privilegiate e internal dealing

La Banca, a presidio del rischio di integrazione dei reati di Market Abuse, ha implementato un framework per la gestione delle informazioni privilegiate e l'internal dealing che definisce la disciplina normativa interna riguardante:

- i. l'individuazione, la gestione ed il trattamento delle Informazioni Rilevanti;
- ii. l'individuazione, la gestione, il trattamento e la pubblicazione delle Informazioni Privilegiate;
- iii. la gestione e la comunicazione inerente Operazioni di internal dealing.

La normativa interna in materia si compone di:

- Regolamento di Gruppo per la gestione delle informazioni privilegiate ed internal dealing;
- Regolamento di Gruppo per la prevenzione e gestione degli Abusi di Mercato;
- Procedura di Gruppo per la prevenzione e gestione degli Abusi di Mercato;
- Procedura di gruppo di controlli in ambito informazioni privilegiate e internal dealing;
- Regolamento di Gruppo per le Operazioni personali.

Il suddetto framework disciplina e definisce:

- compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione delle informazioni riferibili alla Banca;
- determinazione dei criteri e delle responsabilità per la formale individuazione e classificazione delle informazioni privilegiate e delle informazioni potenzialmente privilegiate riguardanti la Banca e le società e le banche affiliate del Gruppo;
- obbligo di confidenzialità e riservatezza con rispetto a tutte le informazioni concernenti il Gruppo Bancario, il cui utilizzo deve essere strettamente circoscritto al perseguimento delle attività sociali;
- definizione formale delle condotte che devono osservare gli esponenti aziendali che hanno accesso ad informazioni privilegiate o potenzialmente tali, con particolare riferimento agli specifici obblighi informativi e di comportamento inerenti ad eventuali operazioni su strumenti finanziari compiute dai c.d. Soggetti Rilevanti e dalle Persone loro Strettamente Legate (come definite nel Regolamento di gruppo per le operazioni personali e previsto dalla relativa normativa di settore);
- al fine di disciplinare i presidi e le restrizioni per l'esecuzione di Operazioni Personali, la Banca:
 - identifica le specifiche fattispecie di Operazioni Personali che possano integrare attività vietate dalla normativa;
 - definisce i criteri di individuazione dei Soggetti Rilevanti, tenuto conto dell'impatto che tale individuazione può avere sul complesso dei soggetti operanti presso la Banca o collegati alla stessa da rapporti di collaborazione;
 - individua gli obblighi previsti in capo ai Soggetti Rilevanti in relazione alle Operazioni Personali rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento;
- istituzione e mantenimento di misure procedurali e organizzative idonee a monitorare nel continuo e a rilevare tutte le Operazioni Personali compiute da o per conto dei Soggetti Rilevanti, anche presso intermediari terzi;

- istituzione e mantenimento di un Registro per il censimento dei Soggetti Rilevanti e delle Persone con cui il Soggetto Rilevante ha rapporti di parentela e Stretti Legami;
- definizione di criteri specifici per la gestione del trasferimento delle informazioni privilegiate o potenzialmente privilegiate, nel rispetto del principio generale di efficienza e di prevenzione dei rischi, ai soggetti che ne hanno effettivo bisogno al fine di svolgere la propria attività lavorativa o professionale (c.d. principio del "need to know");
- adeguate cautele volte a garantire la protezione e custodia della documentazione contenete informazioni riservate in modo da impedire accessi indebiti (sicurezza fisica e logica);
- formale individuazione, registrazione ed aggiornamento delle persone che, in ragione del ruolo ricoperto, dell'attività lavorativa o professionale svolta, ovvero in ragione di progetti od eventi specifici, hanno accesso ad informazioni privilegiate;
- formale definizione dei criteri e delle modalità di gestione, aggiornamento e conservazione del Registro Insider list ovvero registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate (ex art. 115-bis del TUF);
- formale individuazione del soggetto preposto alla tenuta e all'aggiornamento del suddetto Registro, nonché alla gestione delle informazioni e dei dati personali dei soggetti che vengono iscritti nello stesso (FGIP). La FGIP individua e monitora i tipi di Informazioni Rilevanti attraverso la Mappatura, alimentata integrando ed aggiornando il modello predisposto dalle strutture competenti di cui all'allegato 1 del Regolamento per la Gestione delle informazioni privilegiate e internal dealing. La Mappatura consente di identificare i tipi di Informazioni Rilevanti al fine di poter dare corso, ove si verificano i relativi presupposti, agli adempimenti relativi alla gestione di Informazioni Privilegiate. La Mappatura individua le tipologie di Informazioni Rilevanti riguardanti l'Emittente e le FOCIP di riferimento, ovvero le strutture dell'Emittente che hanno accesso alle stesse nel periodo antecedente l'eventuale pubblicazione;
- informazione nei confronti delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate, in merito agli obblighi giuridici e che derivano dall'aver accesso alle informazioni privilegiate ed alle possibili sanzioni in caso di abuso o diffusione non autorizzata delle informazioni cui hanno accesso;
- individuazione dei soggetti cui compete il controllo sulla correttezza e divulgazione dell'informazione e dei soggetti, diversi rispetto ai primi, espressamente autorizzati - funzionalmente o in relazione a casi specifici - ad intrattenere rapporti di carattere istituzionale con media, analisti ed agenzie di rating e, più in generale, alla diffusione all'esterno - anche tramite comunicati stampa o il sito web - di dette notizie;
- monitoraggio di tutti i comunicati stampa della Banca al fine di evitare l'indebita comunicazione al mercato di alcune particolari categorie di notizie (e.g. informazioni price sensitive).
- Corretta gestione, da parte delle strutture competenti, nel caso di ritardata comunicazione al mercato di informazioni privilegiate, delle comunicazioni verso CONSOB e notifica delle ragioni del predetto ritardo;
- individuazione tempestiva delle condizioni per l'eventuale comunicazione a terzi di informazioni privilegiate;
- formale definizione delle modalità di gestione del processo di comunicazione delle informazioni al mercato;
- approvazione preventiva della comunicazione a terzi di eventuali informazioni privilegiate da parte della funzione aziendale preposta (FGIP), cui compete la valutazione della sussistenza delle condizioni poste dalla Società per la comunicazione e l'individuazione dei soggetti autorizzati ad acquisire ed utilizzare dette informazioni; l'eventuale autorizzazione può essere rilasciata solo in forma scritta;
- tracciabilità di tutte le fasi del procedimento di diffusione delle informazioni;

- espresso divieto di operare al di fuori di programmi autorizzati con riferimento alle operazioni sui titoli della Società o di società controllate.
- segregazione dei compiti tra chi propone/autorizza le attività di investimento e chi le esegue;
- segregazione dei compiti tra chi predispone la documentazione contenente informazioni price-sensitive, chi ne verifica la completezza e accuratezza e chi ne autorizza la diffusione;
- segregazione dei compiti tra chi valuta la necessità di stipulare un rapporto contrattuale con un'istituzione o un operatore finanziario, chi ne negozia i termini, chi predispone il contratto e chi lo autorizza;
- previsione di specifiche cautele contrattuali (confidentiality agreement) volte a regolare il trattamento e l'accesso ad informazioni privilegiate da parte di consulenti / partner commerciali attraverso la previsione di specifiche clausole di riservatezza e di rispetto del Modello al fine di garantire altresì la parità informativa di tutti gli interlocutori;
- tracciabilità delle informazioni e della documentazione trasmessa alle istituzioni ed agli operatori finanziari.

Inoltre:

- Il Consiglio di Amministrazione della Banca approva, in ordine al ritardo sulla diffusione al pubblico di Informazioni Privilegiate riguardanti la Banca nelle ipotesi in cui sia richiesta, l'autorizzazione da parte dell'Autorità Competente.
- il Direttore Generale decide, in ordine al ritardo sulla diffusione al pubblico di Informazioni Privilegiate riguardanti la Banca, quando non è competente il Consiglio di Amministrazione.
- Ciascuna FOCIP segnala alla FGIP la presenza e la conoscenza di una specifica Informazione Rilevante censita all'interno della Mappatura che ritiene possa assumere carattere di Informazione Privilegiata, esplicitandone i motivi. Ai fini dell'aggiornamento del Registro Insider List, segnala inoltre alla FGIP le persone non indicate nella Mappatura che hanno avuto accesso all'Informazione Rilevante ed infine, informa tempestivamente la FGIP dell'avvenuta comunicazione di documenti contenenti Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate ad un soggetto terzo che non abbia assunto o non sia soggetto ad obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutaria o contrattuale.

In aggiunta al summenzionato framework di gestione, i cui controlli si applicano trasversalmente a tutti i processi considerati sensibili al rischio di commissione dei reati di cui alla presente sezione, si rappresentano di seguito gli ulteriori presidi di controllo specifici, con riferimento a ciascuno dei suddetti processi, a mitigazione del rischio di compimento dei reati di market abuse e agiotaggio.

1. Processo amministrazione e fiscale:

- È formalizzato un iter approvativo del Bilancio d'Esercizio della Banca, comprendente altresì l'approvazione della relazione semestrale.
- Normativa interna in materia di formazione e redazione del Bilancio.

2. Processo consulenza e supporto legale e fiscale:

- Regolamento di Gruppo per la Gestione del contenzioso passivo che definisce le governance e le modalità di gestione delle informazioni relative ai contenziosi.

3. Processo finanza:

- La Banca ha formalizzato la classificazione e il processo di emissione e misurazione degli strumenti finanziari.
- La Banca ha definito e formalizzato il processo di convocazione e gestione del Consiglio d'Amministrazione.

- La Banca ha definito e formalizzato il processo di convocazione e delibera dei soci d'assemblea.
- E' presente normativa interna per l'esecuzione e trasmissione degli ordini.
- E' presente normativa interna in materia di Gestione degli ordini dei clienti.
- E' presente normativa in materia di operazioni con parti correlate.
- Trasversalità e segregazione di funzioni nella gestione operativa delle operazioni straordinarie.
- La Direzione competente costituisce un punto di raccordo nella gestione delle operazioni straordinarie per il Consiglio d'Amministrazione.
- La Direzione competente raccoglie la documentazione prodotta dagli organi coinvolti nelle operazioni.
- La Direzione competente effettua un controllo sull'iter deliberativo generale dell'operazione (e.g. pagamenti per i comitati, etc.).
- La Banca ha formalizzato il procedimento di nomina degli esponenti dei suoi Organi societari.
- La Banca istituisce e mantiene sistemi e procedure per monitorare su base continuativa tutti gli ordini ricevuti e trasmessi e tutte le operazioni eseguite su strumenti finanziari rientranti nell'ambito di applicazione della Normativa in materia di Abusi di Mercato, al fine di rilevare e individuare gli ordini e le operazioni che potrebbero costituire Abuso di mercato, nonché per individuare e segnalare operazioni sospette.
- Le operazioni sospette possono essere individuate dai dipendenti e dai collaboratori della banca mediante la compilazione di un apposito modulo di segnalazione.
- È implementata un'apposita procedura informatica che analizza l'operatività della clientela sulla base di un modello statistico e segnala le anomalie riscontrate.
- Sono formalizzati ruoli e responsabilità con riferimento alla trasmissione delle segnalazioni sospette. In particolare, le strutture competenti individuate dalla normativa della Banca, procedono con la valutazione delle operazioni che presentano elementi di sospetto; nei casi previsti procedono con il test del ragionevole sospetto volto a determinare se essa possa costituire illecito e quindi ritenersi sospetta; qualora la segnalazione risulti fondata, viene garantita la tempestiva segnalazione alla Consob.
- La Banca organizza ed impartisce una formazione efficace e completa al personale incaricato del monitoraggio, rilevamento e individuazione degli ordini e operazioni che potrebbero costituire Abuso di mercato
- La Banca istituisce e mantiene le misure procedurali ed organizzative idonee a monitorare nel continuo e a rilevare tutte le Operazioni Personali, compiute da o per conto dei Soggetti Rilevanti, anche presso intermediari terzi.
- La Banca si dota di un Registro per il censimento dei Soggetti Rilevanti e delle Persone con cui il Soggetto Rilevante ha rapporti di parentela e Stretti Legami.
- Le Operazioni Personali (non esenti) vengono iscritte nell'apposito Registro (c.d. Registro delle Operazioni Personali), con annotazione di eventuali autorizzazioni o divieti connessi.
- E' prevista l'analisi con cadenza mensile delle Operazioni Personali rinvenibili dalla procedura informatica, da parte della struttura competente
- La Banca adotta un Regolamento di Gruppo per la gestione dei conflitti di interesse che disciplina le procedure deliberative per le fattispecie rientranti nell'ambito di applicazione dell'art.136 TUB, degli artt. 2391 cod. civ. 53, comma 4, TUB. Il Regolamento descrive procedure e presidi organizzativi per la gestione delle situazioni di interesse rilevanti a livello di governance del Gruppo, ivi incluse le operazioni ex art. 136, TUB.
- Presso la Banca è istituito il Registro dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB (denominato anche solo "Registro 136") dove è responsabilità di ogni Banca censire tutti i soggetti rilevanti ai fini della disciplina. Il regolamento prevede una specifica disciplina deliberativa per le fattispecie rientranti nell'alveo di applicazione della normativa in materia di conflitti di interesse nonché un processo di monitoraggio delle dichiarazioni rese dagli amministratori nel corso delle sedute dei CDA.

- La Banca adotta le seguenti misure generali di prevenzione rispetto al verificarsi di conflitti di interessi rilevanti:
 - lo statuto della Banca prevede requisiti di indipendenza ulteriori rispetto ai requisiti prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente;
 - il rispetto dei requisiti di indipendenza di giudizio da parte degli amministratori è assicurato attraverso la sottoposizione dell'organo con funzione di supervisione strategica e di gestione a una valutazione in sede di assunzione della carica e ad un periodico processo di autovalutazione disciplinato nell'ambito della Normativa interna che disciplina il processo di autovalutazione degli organi sociali;
 - lo statuto della Banca contiene ulteriori divieti e misure di prevenzione rispetto a specifiche operazioni compiute con esponenti o soggetti agli stessi riconducibili e indicano le limitazioni da adottare per la gestione di tali fattispecie; la Normativa interna di Gruppo in tema di operazioni con soggetti collegati prevede degli ulteriori presidi con riferimento alle operazioni poste in essere da dipendenti e collaboratori aziendali, diversi dalle parti correlate, nelle quali gli stessi possono avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse.
- Il Regolamento di Gruppo in materia di Gestione dei Conflitti di Interesse prevede una rendicontazione verso il Consiglio di Amministrazione.

4. Processo gestione sicurezza:

- Regolamento di Gruppo per la Gestione degli Incidenti ICT.
- È presente una formale definizione dei soggetti adibiti alla ricezione di informazioni relative ad incidenti ICT ed è definita la governance degli stessi.

5. Processo governo dei rischi:

- Si veda sezione "Descrizione framework di gestione market abuse e internal dealing".
- È presente una formale definizione dei soggetti adibiti alla ricezione di informazioni rilevanti in materia di provvedimenti di assoggettamento a procedure di cui alla disciplina delle crisi bancarie.

PARTE SPECIALE I - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE

I.1 - Introduzione e funzione del reato di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche

La parte speciale I "reato di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche" ha l'obiettivo di indicare le condotte che i Destinatari della medesima devono seguire in ragione della partecipazione ad una attività rientrante nelle cd. Aree di rischio al fine di prevenire il compimento di attività illecite rilevanti ai fini del Decreto. I reati della sicurezza sul lavoro sono contemplati ed indicati nell'art. 25-septies del D.lgs. 231/01. Al fine di evitare di incorrere in tali reati, i Destinatari, oltre ad attenersi alle previsioni del Modello, sono tenuti a conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nel Codice etico e nelle procedure operative esistenti nell'organizzazione.

In via generale, a tutto il personale dell'azienda:

- È fatto obbligo di rispettare le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della Società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola
- È fatto divieto di:
 - o Porre in essere, dare causa o concorrere alla realizzazione di comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, qualsiasi fattispecie di reato disciplinata nella legislazione tempo per tempo vigente e, in particolare, i reati di cui al Decreto;
 - o Violare in tutto o in parte le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola.

La violazione delle norme aziendali e, in particolare, di quelle richiamate nel presente documento, comporta l'applicazione del sistema disciplinare illustrato nella Parte Generale.

I medesimi obblighi e divieti si applicano, per le attività e i comportamenti loro rispettivamente attribuiti o comunque ai quali sono tenuti nell'esercizio dell'ufficio o dell'incarico, ai componenti degli Organi Sociali della società, ai Collaboratori esterni e ai Partner.

I.2 - Le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-septies del D.lgs. 231/01

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del Decreto, si riporta a seguire una breve descrizione dei reati richiamati nell'art. 25-septies del D.lgs. 231/01.

I.2.1 - Omicidio colposo (Art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è la reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

I.2.2 - Lesioni personali colpose gravi e gravissime (Art. 590 comma 3 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo

comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. Con riferimento al delitto di lesioni colpose, l'art. 25-septies del D.lgs. 231/01 circoscrivendo il suo ambito applicativo alle sole ipotesi aggravate di cui al citato terzo comma dell'art. 590 c.p. (lesioni gravi o gravissime), esclude conseguentemente la responsabilità amministrativa della società nel caso in cui la violazione della normativa antinfortunistica determini lesioni lievi. Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale si considera grave:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.
- La lesione personale si considera, invece, gravissima se dal fatto deriva:
 - una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 - la perdita di un senso;
 - la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nella favella;
 - la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Con riferimento alla responsabilità ex D.lgs. 231/01 della società, si rileva che, nel caso di commissione dei reati in esame, il presupposto dell'interesse per la società medesima potrebbe essere ravvisato in un contenimento dei costi aziendali, con conseguente risparmio di spesa, laddove le norme antinfortunistiche violate siano poste in relazione ai costi da sostenere per garantirne il rispetto. Quanto alle "norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro", la cui violazione potrebbe determinare il verificarsi dell'evento lesivo contemplato nei summenzionati reati, è opportuno segnalare, oltre al Testo Unico Sicurezza e altri specifici atti normativi in materia, la previsione generale di cui all'art. 2087 c.c. in base alla quale il datore di lavoro deve adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Le norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro integrano dunque il precetto penale, nel senso di definire il contenuto degli obblighi cui l'impresa è tenuta a tutela dei lavoratori. Tra le figure soggettive gravate da obblighi di sicurezza dalla normativa di settore (cd. "posizioni di garanzia") si segnalano: il datore di lavoro; il dirigente; il preposto e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rispettivamente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), d), e), f). Soggetti passivi del reato in materia antinfortunistica sono, di norma, i lavoratori (art. 2, comma 1, lett. a), Testo Unico Sicurezza).

1.3. Le attività potenzialmente sensibili ai fini del D.lgs. 231/01

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-septies del D.lgs. 231/01 le seguenti:

- Adozione delle misure previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.lgs.81/08 e gestione degli adempimenti previsti;
- designazione delle nomine dei soggetti previsti, elaborazione e aggiornamento del DVR, predisposizione del DUVRI, gestione delle emergenze, tenuta dei corsi di formazione, tenuta e aggiornamento della documentazione sanitaria, del registro infortuni.

I.5. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione del rischio reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

- Individuazione, all'interno dell'azienda, delle figure che, ai sensi di legge, rivestono un ruolo di responsabilità in ordine all'applicazione della normativa in esame (Responsabile Servizio Prevenzione e protezione "RSPP", Datore di lavoro, Medico competente, Preposti, ...);
- Il sistema delle deleghe di funzioni garantisce, in capo al soggetto delegato, la sussistenza di:
 - o requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - o poteri decisionali nonché di organizzazione, gestione e controllo coerenti con le deleghe assegnate;
 - o poteri di spesa eventualmente necessari in considerazione del ruolo ricoperto, per l'efficace adempimento delle funzioni delegate.
- Predisposizione e costante aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), anche con riferimento alla valutazione del rischio biologico (ex art. 271 D.lgs.81/08), e del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), individuando i rischi generali e i rischi specifici, prevedendo l'adozione delle misure di volta in volta emanate dalle autorità competenti in materia.
- Adozione di idonei dispositivi di protezione individuale, sentito l'RSPP e il medico competente nonché l'adozione delle misure definite dalle autorità competenti, richiedendo l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali di volta in volta definite (ad es. attivazione di modalità di lavoro da remoto, invito alla clientela di presentarsi in filiale su appuntamento, il divieto di creare situazioni di affollamento limitando il numero di lavoratori a cui consentire l'accesso ai luoghi comuni, la diffusione a tutti i lavoratori di informazioni relative ai rischi da contagio e ai comportamenti da adottare ...);
- Attuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori ed eventuale allontanamento degli stessi dall'esposizione al rischio a tutela della loro incolumità;
- Adozione nei luoghi di lavoro delle misure e dei requisiti tecnico – strutturali imposto dalla normativa e conseguente svolgimento di una regolare attività di manutenzione avente ad oggetto, oltre ai locali, anche gli impianti, le attrezzature e i dispositivi di sicurezza;
- Adozione di adeguate misure di primo soccorso, di prevenzione degli incendi e di lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e, più in generale, di gestione delle emergenze, designando preventivamente i lavoratori incaricati della loro attuazione;
- Registrazione e documentazione delle attività obbligatorie per Legge e/o previste dalle normative aziendali devono essere puntuali, con particolare riguardo alla predisposizione del piano di valutazione dei rischi per la sicurezza

ed alla effettuazione delle riunioni periodiche previste a livelli diversi a seconda dei temi trattati e dei partecipanti coinvolti;

- Procedure per assicurare che le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio e dei ruoli, compiti e responsabilità assegnati siano conformi ai requisiti di Legge e formalmente definiti in coerenza con la struttura aziendale;
- Processi di formazione, informazione e addestramento effettuati in modo continuativo tramite l'effettuazione di corsi dedicati - in relazione ai rischi generali e specifici presenti sui luoghi di lavoro - sia ai dipendenti sia alle figure che, all'interno della Banca, rivestono compiti particolari in merito all'attuazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Monitoraggio continuativo della conformità agli obblighi di legge e delle normative aziendali, attraverso la programmazione ed effettuazione di verifiche interne su sicurezza ed ambiente opportunamente diffuse e documentate (con indicazione di: eventuali criticità emerse - azioni da intraprendere - tempi di attuazione - responsabili della loro attuazione);
- Adozione di strumentazione e attrezzature di lavoro con omologazione CE.

I.6 - Le attività dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, con riferimento alle previsioni contemplate nella presente parte speciale, svolge le seguenti attività:

- a) emana e/o propone la emanazione e l'aggiornamento delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale.
- b) svolge verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- c) esamina le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

I.7 - I flussi periodici per l'Organismo di Vigilanza

Al fine di rendere effettivo l'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve poter essere informato in merito a fatti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Banca ai sensi del D.lgs. 231/01. È necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello 231 e l'Organismo di Vigilanza stesso.

In particolare, nel Modello 231 adottato vengono individuate due tipologie di flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza:

- **SEGNALAZIONI**, da inviare in caso di rilevazione di gravi comportamenti illegali (frode, corruzione, etc.) o più in generale di comportamenti non corretti nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione del Modello 231. Tutti soggetti coinvolti nelle attività sensibili sono, infatti, tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, tramite i canali informativi specificamente identificati:
 - violazioni di leggi e norme applicabili;
 - violazioni, conclamate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
 - comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico e delle Policy adottate; eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

- FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI, richiesti dall'Organismo di Vigilanza alle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza, al fine di consentire all'Organismo stesso di monitorare l'insorgenza di attività sensibili, il funzionamento e l'osservanza del Modello.

PARTE SPECIALE L - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

L.1 - Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

La parte speciale L "Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita e autoriciclaggio" ha l'obiettivo di indicare le condotte che i Destinatari della medesima devono seguire in ragione della partecipazione ad una attività rientrante nelle cd. Aree di rischio al fine di prevenire il compimento di attività illecite rilevanti ai fini del Decreto. I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita e autoriciclaggio sono contemplati ed indicati nell'art. 25-octies del D.lgs. 231/01. Al fine di evitare di incorrere in tali reati, i Destinatari, oltre ad attenersi alle previsioni del Modello, sono tenuti a conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nel Codice etico e nelle procedure operative esistenti nell'organizzazione.

In via generale, a tutto il personale dell'azienda:

- È fatto obbligo di rispettare le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della Società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola
- È fatto divieto di:
 - o Porre in essere, dare causa o concorrere alla realizzazione di comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, qualsiasi fattispecie di reato disciplinata nella legislazione tempo per tempo vigente e, in particolare, i reati di cui al Decreto;
 - o Violare in tutto o in parte le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola.

La violazione delle norme aziendali e, in particolare, di quelle richiamate nel presente documento, comporta l'applicazione del sistema disciplinare illustrato nella Parte Generale.

I medesimi obblighi e divieti si applicano, per le attività e i comportamenti loro rispettivamente attribuiti o comunque ai quali sono tenuti nell'esercizio dell'ufficio o dell'incarico, ai componenti degli Organi Sociali della società, ai Collaboratori esterni e ai Partner.

L.2 - Le fattispecie di reati richiamati dall'articolo 25-octies del D.lgs. 231/01

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del Decreto, si riporta a seguire una breve descrizione dei reati richiamati nell'art. 25-octies del D.lgs. 231/01.

L.2.1 - Ricettazione (Art. 648 c.p. modificato da D.lgs. 195 dell'8 novembre 2021)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire dieci milioni. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

L.2.2 - Riciclaggio (Art. 648-bis c.p. modificato da D.lgs. 195 dell'8 novembre 2021)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

L.2.3 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p. modificato da D.lgs. 195 dell'8 novembre 2021)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

L.2.4 - Autoriciclaggio (Art. 648-ter 1 c.p. modificato da D.lgs. 195 dell'8 novembre 2021)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 – bis 1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D.lgs. 231/01 con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-octies del D.lgs. 231/01.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio:

Nell'ambito delle attività di natura amministrativa l'eventuale omissione di adempimenti fiscali propri della Banca potrebbe essere oggetto di contestazioni di reato di natura tributaria e conseguentemente diventare oggetto per la contestazione del reato di autoriciclaggio.

L.3 - Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D.lgs. 231/01 relative ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-octies del D. Lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio:

- Censimento anagrafico e identificazione clientela, adeguata verifica e adeguata verifica rafforzata;
- Gestione Archivio Unico Informatico (AUI) e segnalazione di operazioni sospette;
- Gestione Bonifici in partenza/arrivo (Italia/Estero);
- Gestione versamenti in c/c;
- Gestione acquisto beni/servizi;
- Gestione condizioni e adempimenti normativa antiusura;
- Gestione conti e rapporti dormienti;
- Gestione provvedimenti ex FUG.

PROCESSO CREDITO FIDI

Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio:

- Le pratiche di fido sono istruite dalla Filiale competente e dall'Ufficio Fidi. Tali funzioni, ogni per quanto di propria competenza, acquisiscono la documentazione necessaria per esaminare le richieste di affidamento della clientela e verificano la coerenza delle stesse con le esigenze palesate.

PROCESSO COMPLIANCE ANTIRICICLAGGIO

Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-octies del D. Lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio:

- Censimento anagrafico e identificazione clientela, adeguata verifica e adeguata verifica rafforzata;
- Gestione Archivio Unico Informatico (AUI) e segnalazione di operazioni sospette;
- Gestione Bonifici in partenza/arrivo (Italia/Estero);
- Gestione versamenti in c/c;
- Gestione acquisto beni/servizi;
- Gestione condizioni e adempimenti normativa antiusura;
- Gestione conti e rapporti dormienti;
- Gestione provvedimenti ex FUG.

L.5 - Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

A mitigazione dei rischi reato individuati con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio sono stati definiti sistemi dei controlli e presidi quali:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa (Ufficio Amministrazione/Risorse umane);
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nell'attività a rischio-reato. In particolare, in relazione alle attività contabili, fiscali e tributarie, prevedere controlli specifici da assegnare a soggetti terzi (Ufficio Amministrazione/Risorse umane);
- Tracciabilità delle attività sia a livello di sistema informatico sia in termini documentali (Ufficio Amministrazione/Risorse umane);
- Le pratiche di fido sono istruite dalla Filiale competente e dall'Ufficio Fidi. Tali funzioni, ognuno per quanto di propria competenza, acquisiscono la documentazione necessaria per esaminare le richieste di affidamento della clientela e verificano la coerenza delle stesse con le esigenze palesate (Ufficio Fidi);
- emanazione di una normativa interna (Regolamenti, Testi Unici e Procedure) in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di gestione delle funzionalità di sistema abilitate alle diverse figure aziendali per la gestione degli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio ex D.lgs. 231/01/07, in riferimento all'operatività disposta dalla clientela (Ufficio Controlli);
- realizzazione di adeguati programmi di formazione del personale erogati in maniera continuativa tramite la piattaforma Banking care di Cassa Centrale;
- adozione di specifiche procedure interne in materia di adeguata verifica della clientela, finalizzate a garantire la corretta profilazione della clientela all'apertura del rapporto e, in maniera continuativa, per tutta la durata dello stesso.

- nell'ambito delle verifiche periodiche svolte della Referente AML (cfr. verifica trimestrale sulle banconote di grosso taglio, verifica semestrale sull'utilizzo del contante, verifica sulle movimentazioni degli operatori di gioco, verifica sull'operatività con appalti), vengono individuati taluni nominativi recanti caratteristiche di rischio più elevate per i quali è necessario provvedere ad effettuare la verifica rafforzata e censire il profilo alto;
- costante revisione dei questionari di adeguata verifica mediante una serie di presidi di mitigazione del rischio (si rinvia a parte speciale Reati societari);
- valutazione delle movimentazioni inattese estratte giornalmente dalle procedure informatiche (cfr. Evoluzione Presidi Antiriciclaggio);
- analisi movimentazioni inattese;
- adozione della procedura SGR Daily Control per le eventuali evidenze negative desumibili dalla stampa nazionale e locale circa i nominativi dei nostri clienti;
- analisi SOS;
- adozione di verifiche periodiche del Referente AML nel rispetto delle disposizioni di gruppo mirate a garantire la conformità delle registrazioni in AUI (ad esempio verifiche sui Titolare Effettivo; verifica mensile sulle operazioni di incasso su posizioni a sofferenza di importo pari o superiore a € 5000; presidio mensile per le segnalazioni Sa.Ra., Comunicazioni oggettive e segnalazione depositi russi; verifiche periodiche su contante, banconote grosso taglio, appalti, giochi e scommesse, estinzione dei DR al portatore e utilizzo di assegni liberi, etc.).

L.7 - I flussi periodici per l'Organismo di Vigilanza

Al fine di rendere effettivo l'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve poter essere informato in merito a fatti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Banca ai sensi del D.lgs. 231/01. E' necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello 231 e l'Organismo di Vigilanza stesso.

In particolare, nel Modello 231 adottato vengono individuate due tipologie di flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza:

- SEGNALAZIONI, da inviare in caso di rilevazione di gravi comportamenti illegali (frode, corruzione, etc.) o più in generale di comportamenti non corretti nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione del Modello 231.

Tutti soggetti coinvolti nelle attività sensibili sono, infatti, tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, tramite i canali informativi specificamente identificati:

violazioni di leggi e norme applicabili;

- violazioni, conclamate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
 - comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico e delle Policy adottate;
 - eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.
- FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI, richiesti dall'ORGANISMO DI VIGILANZA alle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza, al fine di consentire all'Organismo stesso di monitorare l'insorgenza di attività sensibili, il funzionamento e l'osservanza del Modello.

PARTE SPECIALE M - REATI FRODE E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

M.1 - Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati di frode e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

La parte speciale M "Reati in materia di frode e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti" ha l'obiettivo di indicare le condotte che i Destinatari della medesima devono seguire in ragione della partecipazione ad una attività rientrante nelle cd. Aree di rischio al fine di prevenire il compimento di attività illecite rilevanti ai fini del Decreto. I reati in materia di frode e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti sono contemplati ed indicati nell'art. 25-octies-1 del D.lgs. 231/01. Al fine di evitare di incorrere in tali reati, i Destinatari, oltre ad attenersi alle previsioni del Modello, sono tenuti a conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nel Codice etico e nelle procedure operative esistenti nell'organizzazione.

In via generale, a tutto il personale dell'azienda:

- È fatto obbligo di rispettare le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della Società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola
- È fatto divieto di:
 - o Porre in essere, dare causa o concorrere alla realizzazione di comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, qualsiasi fattispecie di reato disciplinata nella legislazione tempo per tempo vigente e, in particolare, i reati di cui al Decreto;
 - o Violare in tutto o in parte le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola.

La violazione delle norme aziendali e, in particolare, di quelle richiamate nel presente documento, comporta l'applicazione del sistema disciplinare illustrato nella Parte Generale.

I medesimi obblighi e divieti si applicano, per le attività e i comportamenti loro rispettivamente attribuiti o comunque ai quali sono tenuti nell'esercizio dell'ufficio o dell'incarico, ai componenti degli Organi Sociali della società, ai Collaboratori esterni e ai Partner.

M.2 - Le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-octies-1 del D.lgs. 231/01

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del Decreto, si riporta a seguire una breve descrizione dei reati richiamati nell'art. 25-octies-1 del D.lgs. 231/01.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, previsto dall'art 493-ter c.p.

Tale reato è costituito dalla condotta di chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. È altresì punibile chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, previsto dall'art. 493-quater c.p.

Tale reato è costituito dalla condotta di chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, previsto dall'art. 640-ter,

Tale reato è costituito dalla condotta di chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25- octies.1, comma 2)

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente differenti sanzioni pecuniarie in conformità al numero di anni di reclusione previsti per il delitto commesso.

M.3 - Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D.lgs. 231/01 con riferimento ai reati frode e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

L'analisi delle attività aziendali ha consentito di individuare i processi nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-octies 1 del D.lgs. 231/01. In particolari i processi sensibili sono i seguenti:

- Gestione della domanda (demand) e gestione portafoglio progetti, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- o distribuzione, ai clienti, di apparecchiature/dispositivi per effettuare pagamenti digitali alterati fraudolentemente al fine di trarre un vantaggio per la Banca o al fine di permettere al cliente di effettuare delle truffe (al fine di trarre un vantaggio, ad esempio di natura commerciale) e/o alterazione di un sistema informatico o telematico che produce un trasferimento di valuta virtuale;
- Incassi e pagamenti, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
 - o utilizzo di sistemi di pagamento alterati fraudolentemente al fine di trarre un vantaggio indebito per la Banca in sede di gestione dei pagamenti nell'ambito del processo di gestione tesoreria Enti Pubblici;
 - o utilizzo di sistemi di pagamento alterati fraudolentemente al fine di trarre un vantaggio indebito per la Banca in sede di gestione dell'erogazione delle pensioni;
 - o utilizzo sistemi di pagamento alterati fraudolentemente al fine di trarre un vantaggio indebito per la società in sede di gestione dei pagamenti nell'ambito dell'attività di gestione bonifici estero;
 - o utilizzo di sistemi di pagamento alterati fraudolentemente al fine di trarre un vantaggio indebito per la Banca in sede di gestione dei pagamenti nell'ambito dell'attività di gestione bonifici area euro;
 - o con riferimento alle carte di credito, vendita o distribuzione ai clienti di apparecchiature e dispositivi per effettuare pagamenti digitali alterati fraudolentemente al fine di trarre vantaggio per la Banca (ad esempio mediante un meccanismo fraudolento del conteggio degli interessi) e/o alterazione di un sistema informatico o telematico che produce un trasferimento di valuta virtuale al fine di trarre vantaggio, per la Società (ad esempio mediante un meccanismo fraudolento del conteggio degli interessi);
 - o con riferimento alle carte di debito, vendita o distribuzione ai clienti di apparecchiature e dispositivi per effettuare pagamenti digitali alterati fraudolentemente al fine di trarre vantaggio per la Banca (ad esempio mediante un meccanismo fraudolento del conteggio delle commissioni) e/o alterazione di un sistema informatico o telematico che produce un trasferimento di valuta virtuale al fine di trarre vantaggio, per la Banca (ad esempio mediante un meccanismo fraudolento del conteggio delle commissioni);
 - o con riferimento alle carte prepagate, vendita o distribuzione ai clienti di apparecchiature e dispositivi per effettuare pagamenti digitali alterati fraudolentemente al fine di trarre vantaggio per la Banca (ad esempio mediante un meccanismo fraudolento del conteggio delle commissioni) e/o alterazione di un sistema informatico o telematico che produce un trasferimento di valuta virtuale al fine di trarre vantaggio, per la Società (ad esempio mediante un meccanismo fraudolento del conteggio delle commissioni);
 - o Trasferimento all'estero di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compimento in relazione ad essi di altre operazioni, in modo da ostacolare operazioni di sequestro preventivo/sequestro/confisca. Utilizzo di applicativi di tesoreria alterati fraudolentemente al fine di trarre un vantaggio indebito per la società in sede di gestione dei pagamenti nell'ambito dell'attività di gestione bonifici estero.
 - o Trasferimento fraudolento di denaro, beni o altre utilità mediante operazioni di bonifico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, o in materia di

documentazione antimafia ovvero di agevolare la commissione di uno dei reati di riciclaggio.

- o Trasferimento fraudolento di denaro, beni o altre utilità mediante operazioni di bonifico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, o le disposizioni antimafia, ovvero di agevolare la commissione di uno dei reati di riciclaggio.
- Gestione Servizi di investimento, in relazione al quale potrebbe sussistere il rischio di trasferimento fraudolento di denaro, beni o altre utilità mediante operazioni di investimento o in fase di apertura di posizioni di investimento.
- Antiriciclaggio, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
 - o nell'ambito di un più ampio disegno criminoso e non esercitando correttamente le sue funzioni, la Funzione Antiriciclaggio potrebbe concorrere ad attribuire fittiziamente a persone diverse dal titolare effettivo la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, o disposizioni in materia antimafia, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter (es. omessa segnalazione di operazioni sospette e approvazione dell'operatività di un cliente per trasferire fittiziamente beni ad altri, al fine di eludere l'applicazione della confisca e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio).
 - o La Funzione Antiriciclaggio, nella gestione delle proprie attività, potrebbe agevolare fraudolentemente il trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero il compimento in relazione ad essi di altre operazioni, in modo da ostacolare operazioni di sequestro preventivo/sequestro/confisca. La Funzione Antiriciclaggio potrebbe favorire l'approvazione dolosa dell'operatività di un cliente a seguito della gestione non corretta delle operazioni di adeguata verifica ordinaria / semplificata / rafforzata per agevolare lo stesso in operazioni di trasferimento di beni, valori o denaro al fine di eludere l'applicazione della confisca e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, o le disposizioni antimafia, ovvero al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.
- Nella fase di acquisti beni e servizi, la Banca potrebbe porre in essere operazioni di interposizione reale o fittizia, attraverso una serie di manipolazioni e falsificazioni che ostacolano la tracciabilità del denaro e dei beni, con lo scopo di eludere l'applicazione delle norme in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o le disposizioni antimafia, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita.
- Nella fase di concessione credito alla clientela, la Banca potrebbe porre in essere dolosamente attività che facilitano l'occultamento o il trasferimento di beni illeciti al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniali o disposizioni antimafia.

M.4 - Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di frode e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

La Banca ha adottato normativa interna in cui sono riportati i controlli operativi applicati nella gestione delle attività e in particolare:

- controllo operazioni carte; controllo e gestione blocco / sblocco per violazione delle regole; controllo conti.

- La Banca ha recepito il "Regolamento sulla Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Finanziari".
- La Banca ha recepito il "Regolamento di Gruppo in materia di nuovi prodotti" che definisce gli step da seguire in fase di sviluppo di un nuovo prodotto.
- La Banca adotta normativa interna relativamente ai processi di liquidità.
- La Banca adotta normativa interna relativamente alla gestione delle attività di tesoreria.
- La Banca adotta normativa interna relativamente all'attività di tesoreria Enti.
- Il sistema informativo con cui sono gestiti i servizi di monetica prevedono blocchi a sistema.
- È utilizzato un software specifico per le attività di Fraud Detection in ambito Internet Banking, gestito da Allitude in accordo con la struttura organizzativa che gestisce, per la Banca, le tematiche di Sicurezza.
- È presente un servizio di monitoraggio delle operazioni di pagamento e-commerce effettuate con le carte prepagate e di debito. L'applicativo interno utilizzato per effettuare questo monitoraggio analizza le operazioni e-commerce effettuate dagli utenti, attribuendo a tali operazioni uno score. Questo rating alimenta uno score delle attività complessivamente effettuate con una determinata carta prepagata. Al superamento di determinati limiti (limiti aggregati di spesa, transazioni singole di importi troppo elevati, eccessivo numero di transazioni effettuate in un determinato lasso temporale...), si presuppone il rischio anti-frode e pertanto viene posto un blocco sulla carta (che sarà successivamente sbloccabile dall'utente qualora il sospetto di frode risultasse infondato).
- I sistemi utilizzati per i pagamenti prevedono la segregazione delle utenze.
- Il portale informatico utilizzato per la gestione delle operazioni di Tesoreria permette il controllo e la verifica delle contabilizzazioni e dei movimenti di tesoreria.
- L'infrastruttura tecnologica utilizzata per l'erogazione del servizio di Tesoreria Enti è strutturata in osservanza delle regole definite dal TUEL. L'operatore non ha la possibilità di forzare operazioni non conformi poiché l'infrastruttura prevede blocchi a sistema.
- Relativamente al servizio di tramitazione nel regolamento dei sistemi di pagamento (Target2, EBA, SEPA), adozione di un sistema informativo che sia dotato di diagnostici on line sia per il riscontro delle generalità dei nominativi e dei soggetti sia per il riscontro delle disposizioni in entrata e in uscita, riconducibili alla propria operatività.
- La procedura di tesoreria, nell'arco della giornata contabile, identifica secondo cicli prestabiliti le operazioni destinate agli enti gestiti, prende in carico i bonifici ricevuti dalla rete interbancaria e accredita i rispettivi rapporti dei beneficiari.
- Sono presenti presidi procedurali (verifica dell'esistenza del rapporto del beneficiario, dell'esistenza dell'esercizio aperto e di altri elementi formali) affiancati da controlli di linea in carico agli operatori.
- Controlli di linea assegnati alle strutture organizzative della Banca relativamente alla gestione dei pagamenti (e dei relativi regolamenti) eseguiti con corrispondenti estere.
- Controlli finalizzati a verificare la corrispondenza del cliente e dei soggetti collegati al cliente con legami anagrafici di delega, rappresentanza e titolarità effettiva - rispetto ai nominativi presenti nelle liste sensibili ai fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

- Aggiornamento dell'elenco dei nominativi contenuti nelle liste oggetto di monitoraggio con frequenza giornaliera attraverso lo scarico dai database dell'info-provider esterno.
- Il soggetto che inserisce gli ordini di pagamento non può autorizzarli, in quanto tale attività deve essere svolta da un secondo soggetto avente potere autorizzativo (principio di segregazione).
- Previsione di un processo di verifica e di autorizzazione sul pagamento richiesto per gli ordini di bonifico;
- Blocco automatico della richiesta di pagamento, sul sistema informativo aziendale utilizzato per la gestione delle richieste di pagamento, laddove il beneficiario del pagamento sia un soggetto diverso dalla controparte (il sistema, infatti, consente la creazione di richieste di pagamento esclusivamente mediante l'aggancio ad un rapporto esistente, a sua volta collegato a una controparte presente in anagrafica o a un dipendente effettivamente presente in anagrafica, per il pagamento degli stipendi).
- I livelli autorizzativi previsti per il benestare al pagamento corrispondono ai poteri definiti dal sistema di deleghe e delle procure, alle strutture responsabili nonché alla governance in materia di poteri di rappresentanza necessari per agire in nome e per conto della Banca.
- L'acquisto degli ATM è effettuato dalla Banca. Una volta effettuato l'acquisto, gli ATM vengono presi in carico da Allitude che effettua le installazioni e programmazioni di tipo tecnico e informatico.
- Sono presenti contratti di esternalizzazione opportunamente formalizzati con la Società Allitude e con Capogruppo che rispettano le linee guida EBA in materia di outsourcing.
- Sono presenti ulteriori contratti di servizio con Capogruppo per quelle attività afferenti a servizi di pagamento erogate dalla stessa.

PARTE SPECIALE N – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

N.1 - Introduzione e funzione della parte speciale di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La parte speciale N "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" ha l'obiettivo di indicare le condotte che i Destinatari della medesima devono seguire in ragione della partecipazione ad una attività rientrante nelle cd. Aree di rischio al fine di prevenire il compimento di attività illecite rilevanti ai fini del Decreto. I reati di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria sono contemplati ed indicati nell'art. 25 decies del D.lgs. 231/01. Al fine di evitare di incorrere in tali reati, i Destinatari, oltre ad attenersi alle previsioni del Modello, sono tenuti a conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nel Codice etico e nelle procedure operative esistenti nell'organizzazione.

In via generale, a tutto il personale dell'azienda:

- È fatto obbligo di rispettare le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della Società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola
- È fatto divieto di:
 - o Porre in essere, dare causa o concorrere alla realizzazione di comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, qualsiasi fattispecie di reato disciplinata nella legislazione tempo per tempo vigente e, in particolare, i reati di cui al Decreto;
 - o Violare in tutto o in parte le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola.

La violazione delle norme aziendali e, in particolare, di quelle richiamate nel presente documento, comporta l'applicazione del sistema disciplinare illustrato nella Parte Generale.

I medesimi obblighi e divieti si applicano, per le attività e i comportamenti loro rispettivamente attribuiti o comunque ai quali sono tenuti nell'esercizio dell'ufficio o dell'incarico, ai componenti degli Organi Sociali della società, ai Collaboratori esterni e ai Partner.

N.2 - I reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria sono richiamati dall'articolo 25 decies del D.lgs. 231/01

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del Decreto, si riporta a seguire una breve descrizione dei reati richiamati nell'art. 25 decies del D.lgs. 231/01.

N.2.1 – Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento al reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-decies del D. Lgs. 231/2001:

Gestione tutela legale – Ricorso a legali esterni per la tutela delle ragioni della Banca in sede penale

N.4 - Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per le attività potenzialmente sensibili al reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria dovranno essere osservati, dai soggetti eventualmente coinvolti come testimoni nell'ambito di un procedimento penale a carico della Banca, tutti i comportamenti etici disciplinati all'interno del Codice Etico della Banca.

Inoltre di seguito si indicano specifiche linee di condotta in materia, prevedendo a carico dei destinatari almeno il rispetto delle seguenti disposizioni:

a) Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i destinatari del Modello sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaurientemente rappresentative dei fatti.

b) Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata in Banca, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge.

c) Tutti i destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Banca (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

d) L'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti i relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni.

e) La Banca vieta espressamente a chiunque di coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Banca, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;

f) nei rapporti con l'Autorità giudiziaria ai destinatari del Modello non è consentito accettare denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti eventualmente incaricati dalla Banca medesima;

g) nei rapporti con l'Autorità giudiziaria è vietata ogni forma di condizionamento che induca il destinatario a rendere dichiarazioni non veritiere;

h) tutti i destinatari devono tempestivamente avvertire l'Organismo di Vigilanza di ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da non rendere all'Autorità giudiziaria.

N.5 - I flussi periodici per l'Organismo di Vigilanza

Al fine di rendere effettivo l'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve poter essere informato in merito a fatti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Banca ai sensi del D.lgs. 231/01. È necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello 231 e l'Organismo di Vigilanza stesso.

In particolare, nel Modello 231 adottato vengono individuate due tipologie di flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza:

- **SEGNALAZIONI**, da inviare in caso di rilevazione di gravi comportamenti illegali (frode, corruzione, etc.) o più in generale di comportamenti non corretti nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione del Modello 231.

Tutti soggetti coinvolti nelle attività sensibili sono, infatti, tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, tramite i canali informativi specificamente identificati:

- o violazioni di leggi e norme applicabili;
 - o violazioni, conclamate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
 - o comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico e delle Policy adottate;
 - o eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.
- **FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI**, richiesti dall'ORGANISMO DI VIGILANZA alle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza, al fine di consentire all'Organismo stesso di monitorare l'insorgenza di attività sensibili, il funzionamento e l'osservanza del Modello.

PARTE SPECIALE O – REATI AMBIENTALI

O.1 - Introduzione e funzione della parte speciale dei reati ambientali

La parte speciale O “Reati ambientali” ha l'obiettivo di indicare le condotte che i Destinatari della medesima devono seguire in ragione della partecipazione ad una attività rientrante nelle cd. Aree di rischio al fine di prevenire il compimento di attività illecite rilevanti ai fini del Decreto. I reati ambientali, contemplati ed indicati nell'art. 25-undecies del D.lgs. 231/01. Al fine di evitare di incorrere in tali reati, i Destinatari, oltre ad attenersi alle previsioni del Modello, sono tenuti a conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nel Codice etico e nelle procedure operative esistenti nell'organizzazione.

In via generale, a tutto il personale dell'azienda:

- È fatto obbligo di rispettare le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della Società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola
- È fatto divieto di:
 - o Porre in essere, dare causa o concorrere alla realizzazione di comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, qualsiasi fattispecie di reato disciplinata nella legislazione tempo per tempo vigente e, in particolare, i reati di cui al Decreto;
 - o Violare in tutto o in parte le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola.

La violazione delle norme aziendali e, in particolare, di quelle richiamate nel presente documento, comporta l'applicazione del sistema disciplinare illustrato nella Parte Generale.

I medesimi obblighi e divieti si applicano, per le attività e i comportamenti loro rispettivamente attribuiti o comunque ai quali sono tenuti nell'esercizio dell'ufficio o dell'incarico, ai componenti degli Organi Sociali della società, ai Collaboratori esterni e ai Partner.

O.2 - Le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231/01.

In data 18 Agosto 2011 è entrato in vigore il D. Lgs, n. 121 del 7 luglio 2011, rubricato “Attuazione della direttiva 2008/99/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”. Mediante tale provvedimento sono state inserite due nuove disposizioni nell'ambito del codice penale e sono state ricomprese numerose fattispecie previste dal D.lgs. 52 del 3.4.2006 (cd. Codice dell'Ambiente) nel novero dei cd. “reati presupposto” di cui alla sezione III del D.lgs. 231/01. Successivamente nel mese di maggio 2015 sono state inserite anche le seguenti fattispecie di illecito: Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.), Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.), Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.), Impedimento del controllo (Art. 452-septies c.p.) e Omessa bonifica (Art. 452-terdecies c.p.).

Tra le principali fattispecie che possono essere considerate in relazione all'attività posta in essere dalla Banca, si evidenziano:

- la “gestione rifiuti non autorizzati”, art. 256;
- la “violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”, art. 258;
- il “traffico illecito di rifiuti”, art. 259;
- le “attività organizzate propedeutiche al traffico illecito di rifiuti”, art. 260;
- Violazione delle disposizioni in tema di sistema informatico di controllo della tracciabilità dei Rifiuti - SISTRI, art. 260 bis.

In relazione a tali fattispecie illecite – volte a perseguire chiunque effettui un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni – si ritiene astrattamente ipotizzabile una qualche forma di responsabilità a carico della Società, anche a titolo di concorso con fornitori terzi eventualmente incaricati di porre in essere tali attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

O.3 - Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D.lgs. 231/01 con riferimento ai reati Ambientali

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-undecies del D.lgs. 231/01 nella gestione degli adempimenti relativi allo smaltimento dei rifiuti atteso che il non corretto smaltimento di rifiuti o materiale dannoso per l'ambiente che possa dar luogo a reati di natura ambientale.

O.4 - Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati ambientali:

- Adozione di efficaci procedure per la tracciabilità dei rifiuti, consistenti nella corretta gestione dei formulari (cartacei od elettronici), delle comunicazioni obbligatorie agli enti preposti e nella loro adeguata archiviazione, secondo i termini di legge;
- Effettuazione di controlli periodici sulle attività oggetto di esternalizzazione per verificare la qualità del servizio con quanto contrattualmente definito.

PARTE SPECIALE P - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

P.1 - Introduzione e funzione della parte speciale dei reati di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno

La parte speciale P "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" ha l'obiettivo di indicare le condotte che i Destinatari della medesima devono seguire in ragione della partecipazione ad una attività rientrante nelle cd. Aree di rischio al fine di prevenire il compimento di attività illecite rilevanti ai fini del Decreto. I reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sono contemplati ed indicati nell'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/01. Al fine di evitare di incorrere in tali reati, i Destinatari, oltre ad attenersi alle previsioni del Modello, sono tenuti a conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nel Codice etico e nelle procedure operative esistenti nell'organizzazione.

In via generale, a tutto il personale dell'azienda:

- È fatto obbligo di rispettare le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della Società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola
- È fatto divieto di:
 - o Porre in essere, dare causa o concorrere alla realizzazione di comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, qualsiasi fattispecie di reato disciplinata nella legislazione tempo per tempo vigente e, in particolare, i reati di cui al Decreto;
 - o Violare in tutto o in parte le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola.

La violazione delle norme aziendali e, in particolare, di quelle richiamate nel presente documento, comporta l'applicazione del sistema disciplinare illustrato nella Parte Generale.

I medesimi obblighi e divieti si applicano, per le attività e i comportamenti loro rispettivamente attribuiti o comunque ai quali sono tenuti nell'esercizio dell'ufficio o dell'incarico, ai componenti degli Organi Sociali della società, ai Collaboratori esterni e ai Partner.

P.2 - Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/01

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del Decreto, si riporta a seguire una breve descrizione dei reati richiamati nell'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/01.

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato [Art. 22 comma 12, 12-bis, D.Lgs.286/98]

- a) 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia

scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

- b) 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:
- c) a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- d) b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- e) c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine [art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

P.3 - Le attività sensibili relative ai reati di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento al reato di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

- Pianificazione, selezione e assunzione delle risorse umane – impiego di risorse non residenti
- Selezione Fornitori - Ricorso a servizi di fornitori che impiegano risorse non in regola
- Concessione e revisione di finanziamenti alla clientela - Erogazione di finanziamenti ad aziende o soggetti che impiegano al loro interno soggetti non residenti privi di permesso di soggiorno

Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Con riferimento alle attività sensibili identificate, oltre ai protocolli generali, sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Nello specifico si opera secondo quanto segue:

- Nel caso in cui siano stipulati contratti di fornitura, appalto o contratti di somministrazione di lavoro con società esterne, la banca fa sottoscrivere clausola che prevede le società fornitrici di servizi sono tenute ad osservare le regole e i protocolli di condotta adottati dalla Banca in riferimento all'assunzione e alla selezione del personale, ivi comprese le regole contenute nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico.
- Nei contratti di appalto e somministrazione di lavoro, è inserita una clausola risolutiva espressa in forza della quale l'inosservanza del divieto di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato nei tempi di legge, revocato o annullato costituirà grave inadempimento contrattuale e giustificherà la risoluzione dell'accordo, su istanza della Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del c.c.
- Presenza del Codice Etico che disciplina i comportamenti da tenere da parte di tutti gli esponenti aziendali, che siano in contrasto con la prevenzione dei reati contemplati dalla presente parte speciale.
- Presenza del Codice Etico che disciplina i comportamenti da tenere da parte di tutti gli esponenti aziendali, che siano in contrasto con la prevenzione dei reati contemplati dalla presente parte speciale.

P.7 - I flussi periodici per l'Organismo di Vigilanza

Al fine di rendere effettivo l'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve poter essere informato in merito a fatti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Banca ai sensi del D.lgs. 231/01. È necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello 231 e l'Organismo di Vigilanza stesso.

In particolare, nel Modello 231 adottato vengono individuate due tipologie di flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza:

SEGNALAZIONI, da inviare in caso di rilevazione di gravi comportamenti illegali (frode, corruzione, etc.) o più in generale di comportamenti non corretti nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione del Modello 231. Tutti soggetti coinvolti nelle attività sensibili sono, infatti, tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, tramite i canali informativi specificamente identificati:

- o violazioni di leggi e norme applicabili;
- o violazioni, conclamate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- o comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico e delle Policy adottate;

- o eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI, richiesti dall'ORGANISMO DI VIGILANZA alle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza, al fine di consentire all'Organismo stesso di monitorare l'insorgenza di attività sensibili, il funzionamento e l'osservanza del Modello.

PARTE SPECIALE Q - RAZZISMO E XENOFOBIA

Q.1 - Introduzione e funzione della parte speciale dei reati di razzismo e xenofobia

La parte speciale Q "Razzismo e xenofobia" ha l'obiettivo di indicare le condotte che i Destinatari della medesima devono seguire in ragione della partecipazione ad una attività rientrante nelle cd. Aree di rischio al fine di prevenire il compimento di attività illecite rilevanti ai fini del Decreto. I reati di Razzismo e xenofobia sono contemplati ed indicati nell'art. 25-terdecies del D.lgs. 231/01. Al fine di evitare di incorrere in tali reati, i Destinatari, oltre ad attenersi alle previsioni del Modello, sono tenuti a conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nel Codice etico e nelle procedure operative esistenti nell'organizzazione.

In via generale, a tutto il personale dell'azienda:

- È fatto obbligo di rispettare le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della Società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola
- È fatto divieto di:
 - o Porre in essere, dare causa o concorrere alla realizzazione di comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, qualsiasi fattispecie di reato disciplinata nella legislazione tempo per tempo vigente e, in particolare, i reati di cui al Decreto;
 - o Violare in tutto o in parte le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola.

La violazione delle norme aziendali e, in particolare, di quelle richiamate nel presente documento, comporta l'applicazione del sistema disciplinare illustrato nella Parte Generale.

I medesimi obblighi e divieti si applicano, per le attività e i comportamenti loro rispettivamente attribuiti o comunque ai quali sono tenuti nell'esercizio dell'ufficio o dell'incarico, ai componenti degli Organi Sociali della società, ai Collaboratori esterni e ai Partner.

Q.2 - Le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs.231/2001

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del Decreto, si riporta a seguire una breve descrizione dei reati richiamati nell'art. 25-terdecies del D.lgs. 231/01.

Q.2.1 - Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (art. 604 bis co. 3 c.p.)

Propaganda, istigazione e incitamento fondata in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

Q.3 - Le attività sensibili relative ai reati di razzismo e xenofobia

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-terdecies del D.lgs. 231/01.

Le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di razzismo e xenofobia si ricollegano alla gestione dei rapporti da parte del personale dipendente della Banca nei confronti delle risorse interne ed esterne. Possono incorrere in tale reato tutti i Processi e le attività aziendali.

Q.4 - Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

La Banca ha previsto specifiche regole di condotta all'interno del codice etico che disciplinano i comportamenti che i dipendenti della Banca nel corso delle proprie relazioni devono tenere nei confronti di risorse interne o esterne all'istituto appartenenti a etnie o religioni differenti dalle proprie.

PARTE SPECIALE R - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

.1 - Introduzione e funzione della parte speciale di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

I reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati sono richiamati dall'articolo 25 quaterdecies del D. Lgs. 231/01.

La legge n. 39 del 3 maggio 2019 ha dato attuazione, nel nostro ordinamento, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. L'art. 5 c. 1 della legge in questione inserisce nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, un nuovo art. 25 quaterdecies.

L'intervento normativo si basa sulla previsione della responsabilità della persona giuridica anche per le frodi sportive ed il gioco illegale, con espresso richiamo alla disciplina vigente, portata dagli artt. 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989. La richiamata legge nazionale punisce all'art. 1 il delitto di frode sportiva, intesa come offerta o promessa di denaro, ovvero atto fraudolento, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello del corretto e leale svolgimento della competizione. L'art. 4, più articolato e complesso, racchiude diverse fattispecie contravvenzionali, riferite al gioco ed alle scommesse illegali.

I reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati contemplati ed indicati nelle norme sopra indicate. Al fine di evitare di incorrere in tali reati, i Destinatari, oltre ad attenersi alle previsioni del Modello, sono tenuti a conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nel Codice etico e nelle procedure operative esistenti nell'organizzazione.

In via generale, a tutto il personale dell'azienda:

- È fatto obbligo di rispettare le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della Società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola
- È fatto divieto di:
 - o Porre in essere, dare causa o concorrere alla realizzazione di comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, qualsiasi fattispecie di

reato disciplinata nella legislazione tempo per tempo vigente e, in particolare, i reati di cui al Decreto;

- o Violare in tutto o in parte le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola.

La violazione delle norme aziendali e, in particolare, di quelle richiamate nel presente documento, comporta l'applicazione del sistema disciplinare illustrato nella Parte Generale.

I medesimi obblighi e divieti si applicano, per le attività e i comportamenti loro rispettivamente attribuiti o comunque ai quali sono tenuti nell'esercizio dell'ufficio o dell'incarico, ai componenti degli Organi Sociali della società, ai Collaboratori esterni e ai Partner.

R.2 - Le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs.231/2001

R.2.1 - Frode in competizioni sportive

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa. 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

R.2.2 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. 2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato

dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero. 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione 5. Le sanzioni previste dal nuovo articolo 25 *quaterdecies* per la violazione di tali fattispecie comprendono anche l'interdizione, nel caso di delitti, per una durata non inferiore ad un anno. Sul versante della responsabilità personale, invece, rilevante appare l'introduzione della confisca per equivalente prevista dall'art. 4 del DDL.

R.3 - Le attività sensibili relative alla frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Le attività individuate come potenzialmente sensibili con riferimento ai reati di frode in competizioni sportive sono:

Gestione Relazioni esterne, attività di promozione istituzionale.

Gestione del Credito, concessione e revisione.

R.4 - Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di frode in competizioni sportive:

- Il Regolamento del Credito definisce compiti, responsabilità e modalità funzionali alla valutazione delle finalità perseguite dalla clientela con operazioni di finanziamento e/o affidamento, acquisendo preventivamente tutte le necessarie od opportune informazioni operative concernenti il cliente affidatario.
- Particolare attenzione deve essere posta nei confronti della clientela operante nei settori merceologici ritenuti sensibili alla fattispecie di reato esaminata (es. operatività della società nell'ambito del gioco di scommesse on line, della gestione di concorsi, della organizzazione di competizioni sportive, ecc. assegnati per legge o concessione dallo Stato o da altro ente concessionario).
- Divieto di accendere contratti e/o effettuare operazioni commerciali e/o finanziarie che, sia in via diretta che per il tramite di soggetti interposti, concorrano alla commissione di reati presupposto dell'articolo 25-*quaterdecies* del D.lgs. 231/01.
- Pieno rispetto del codice etico.

R.5 - I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

gole di cui al presente Modello.

R.6 - I flussi periodici per l'Organismo di Vigilanza

Al fine di rendere effettivo l'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve poter essere informato in merito a fatti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Banca ai sensi del D.lgs. 231/2001. E' necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello 231 e l'Organismo di Vigilanza stesso.

In particolare, nel Modello 231 adottato vengono individuate due tipologie di flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza:

- o **SEGNALAZIONI**, da inviare in caso di rilevazione di gravi comportamenti illegali (frode, corruzione, etc.) o più in generale di comportamenti non corretti nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione del Modello 231.

Tutti soggetti coinvolti nelle attività sensibili sono, infatti, tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, tramite i canali informativi specificamente identificati:

- violazioni di leggi e norme applicabili;
 - violazioni, conclamate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
 - comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico e delle Policy adottate;
 - eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.
- o **FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI**, richiesti dall'ORGANISMO DI VIGILANZA alle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza, al fine di consentire all'Organismo stesso di monitorare l'insorgenza di attività sensibili, il funzionamento e l'osservanza del Modello.

PARTE SPECIALE S - REATI TRIBUTARI

S.1 - Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati tributari

La presente parte speciale si riferisce ai reati tributari di cui all'Art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/01 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.lgs. 231/01 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati.

I reati tributari sono contemplati ed indicati nell'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/01. Al fine di evitare di incorrere in tali reati, i Destinatari, oltre ad attenersi alle previsioni del Modello, sono tenuti a conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nel Codice etico e nelle procedure operative esistenti nell'organizzazione.

In via generale, a tutto il personale dell'azienda:

- È fatto obbligo di rispettare le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della Società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola
- È fatto divieto di:
 - o Porre in essere, dare causa o concorrere alla realizzazione di comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, qualsiasi fattispecie di reato disciplinata nella legislazione tempo per tempo vigente e, in particolare, i reati di cui al Decreto;
 - o Violare in tutto o in parte le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola.

La violazione delle norme aziendali e, in particolare, di quelle richiamate nel presente documento, comporta l'applicazione del sistema disciplinare illustrato nella Parte Generale.

I medesimi obblighi e divieti si applicano, per le attività e i comportamenti loro rispettivamente attribuiti o comunque ai quali sono tenuti nell'esercizio dell'ufficio o dell'incarico, ai componenti degli Organi Sociali della società, ai Collaboratori esterni e ai Partner.

S.2 - Le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231/01

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del Decreto, si riporta a seguire una breve descrizione dei reati richiamati nell'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/01. Si individuano, inoltre, con riferimento alla BCC di Verbicaro, le attività potenzialmente soggette a tali reati (aree di rischio) e si illustrano i presidi in essere al fine della mitigazione dei rischi in esame.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) (

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo

precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

3 - Le attività sensibili relative ai reati tributari

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01 (Reati Tributari).

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati tributari:

- Gestione della contabilità ordinaria e del servizio amministrativo
- Gestione della fatturazione attiva
- Gestione oneri deducibili
- Gestione IVA
- Gestione degli adempimenti dichiarativi periodici e calcolo imposte - IRES
- Gestione degli adempimenti fiscali, tributari e di sostituto d'imposta
- Gestione degli adempimenti fiscali, tributari e di sostituto d'imposta in service per servizi resi alle banche aderenti
- Comunicazione informative ad Agenzia delle Entrate.

S.4 - Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati tributari:

- Predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario, nel rispetto dei principi civilistici e fiscali vigenti;
- Identificazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione od unità organizzativa deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alla funzione responsabile;
- Previsione di istruzioni rivolte alle unità organizzative che indichino dati e notizie che è necessario fornire alla funzione preposta alla redazione del bilancio per le chiusure periodiche;
- Mappatura a sistema dei conti ed i relativi saldi del bilancio di verifica per la corretta riconduzione dei saldi ai conti del bilancio di esercizio;
- Registrazioni contabili riferite ad un esercizio siano effettuabili solo nei periodi di contabilizzazione aperti;
- Sistema che non consente la duplicazione dei numeri delle registrazioni contabili.
- Mantenimento di una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nello svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle comunicazioni sociali in generale;
- Previsione della rilevazione, trasmissione e aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione di comunicazioni sociali tramite sistema informatico, in modo che sia sempre garantita la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati a sistema;
- Sistema di monitoraggio e controllo del rischio fiscale afferente ai processi aziendali e di business e dei contenziosi fiscali;
- Fornitura di informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

S.5 - I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente

Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In via generale, a tutto il personale dell'azienda, è fatto divieto di:

- o Porre in essere, dare causa o concorrere alla realizzazione di comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, qualsiasi fattispecie di reato disciplinata nella legislazione tempo per tempo vigente e, in particolare, i reati di cui al Decreto;
- o Violare in tutto o in parte le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola.

S.6 - I flussi periodici per l'Organismo di Vigilanza

Al fine di rendere effettivo l'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve poter essere informato in merito a fatti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Banca ai sensi del D.lgs. 231/01. È necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello 231 e l'Organismo di Vigilanza stesso.

In particolare, nel Modello 231 adottato vengono individuate due tipologie di flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza:

- **SEGNALAZIONI**, da inviare in caso di rilevazione di gravi comportamenti illegali (frode, corruzione, etc.) o più in generale di comportamenti non corretti nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione del Modello 231.

Tutti soggetti coinvolti nelle attività sensibili sono, infatti, tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, tramite i canali informativi specificamente identificati:

- violazioni di leggi e norme applicabili;
- violazioni, conclamate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico e delle Policy adottate;
- eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI, richiesti dall'ORGANISMO DI VIGILANZA alle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza, al fine di consentire all'Organismo stesso di monitorare l'insorgenza di attività sensibili, il funzionamento e l'osservanza del Modello.